

Guida pratica

Come si gestisce correttamente una associazione sportiva dilettantistica? A questa domanda cerca di rispondere la presente Guida Pratica, curata dai consulenti di Arsea srl, Alessandro Mastacchi, Francesca Colecchia e Annamaria Crisalli. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità in capo agli autori o alla Uisp per eventuali errori o inesattezze. Vi invitiamo inoltre a rimanere aggiornati, utilizzando i canali di comunicazione UISP. La presente guida pratica è aggiornata al mese di maggio 2014. La principale modulistica menzionata nella presente guida pratica può essere richiesta al Comitato territoriale UISP di appartenenza.

INDICE

CAPITOLO I - L'associazione sportiva dilettantistica

- 1 - Come si gestisce correttamente una associazione sportiva dilettantistica? p. 91
- 2 - Quando si può parlare di sport dilettantistico? p. 92
- 3 - Come costituire una associazione p. 93
- 4 - La personalità giuridica: una opportunità da valutare p. 97
- 5 - Gli adempimenti per accedere alle agevolazioni p. 97
- 6 - I libri sociali: importanti strumenti di tutela p. 98
- 7 - Contabilità e bilancio p. 98
- 8 - Scioglimento dell'associazione p. 101

CAPITOLO II - Le associazioni sportive e il fisco

- 1 - La natura fiscale delle attività svolte e la definizione di reddito p. 102
- 2 - Adempimenti connessi all'attività commerciale p. 103
- 3 - Legge 16 dicembre 1991, n. 398 p. 105
- 4 - Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) ... p. 106
- 5 - Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle imposte p. 107
- 6 - Altre Imposte..... p. 107
- 7 - Bar circolistici p. 109
- 8 - Vantaggi fiscali per terzi..... p. 111

CAPITOLO III - Rapporti di lavoro

- 1 - Premesse..... p. 112
- 2 - Il c.d. lavoro gratuito..... p. 112
- 3 - Le collaborazioni endoassociative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo-gestionali)..... p. 112
- 4 - Le indennità di carica..... p. 115
- 5 - Certificato penale per chi svolge attività con minori..... p. 115
- 6 - La sicurezza nei luoghi di lavoro..... p. 117

CAPITOLO IV - La legge sulla privacy

- 1 - Premesse p. 119
- 2 - Misure di sicurezza per chi tratta i dati solo su supporto cartaceo p.119
- 3 - Misure di sicurezza per chi tratta i dati anche su supporto informatico p. 119

CAPITOLO V - Imposta su intrattenimenti, attività spettacolistica e diritto d'autore

- 1 - Imposta sugli intrattenimenti (ISI) p. 120
- 2 - Diritto d'autore e diritti connessi p. 121

CAPITOLO VI - Tutela sanitaria

- 1 - Delibera di Consiglio nazionale Uisp p. 122

CAPITOLO I

L'associazione sportiva dilettantistica

1. COME SI GESTISCE CORRETTAMENTE UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA?

Per saperlo si può partire definendo i requisiti formali e sostanziali di cui le associazioni devono dimostrare il possesso e la cui assenza determina, di converso, il rischio di contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Nell'attività di accertamento possono infatti essere esaminati i seguenti aspetti:

- 1) lo statuto, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate, presenta i requisiti previsti per gli enti non commerciali di tipo associativo (art.148, ottavo comma, TUIR) ed i requisiti previsti per le associazioni sportive dilettantistiche (art.90 L.289/2002)?
- 2) l'associazione risulta affiliata alla UISP?
- 3) l'associazione risulta iscritta al Registro CONI?
- 4) l'associazione ha provveduto – entro 60 gg data costituzione – all'invio del Modello EAS all'Agenzia delle Entrate?
- 5) l'associazione promuove attività sportive dilettantistiche riconosciute dalla UISP?
- 6) l'affiliazione alla UISP è solo strumentale all'accesso ai benefici riconosciuti al settore sportivo, o rappresenta una piena adesione all'Ente di promozione sportiva? Questa condizione è dimostrabile attraverso:

- il tesseramento di tutti i soci che svolgono attività sportive dilettantistiche, oltre al tesseramento di tutti i componenti il Consiglio Direttivo;
 - la partecipazione – anche sotto forma di collaborazione - alle attività sportive promosse dalla UISP;
 - la partecipazione dei relativi collaboratori alle iniziative formative realizzate dalla UISP;
- 7) l'associazione è effettivamente democratica? Tale caratteristica è dimostrabile attraverso l'adozione di idonee modalità di convocazione dei soci alle assemblee (nel rispetto, quanto meno, di quanto prescritto dal proprio statuto) e conservazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci (possibilmente sottoscritti o accompagnati dalle firme dei soci presenti all'adunanza). Tra questi verbali si ricorda quello di elezione dei componenti il Consiglio Direttivo: documento che deve risultare agli atti anche nel caso in cui i soci decidano di confermare la carica elettiva in capo alle medesime persone, sempre che ciò non sia vietato dallo statuto;
- 8) l'associazione garantisce trasparenza gestionale? Detta caratteristica può essere dimostrata attraverso l'approvazione - a cura dell'Assemblea dei soci - di un bilancio/rendiconto elaborato sulla base della prima nota e/o emissione di quietanze relative a tutti gli introiti percepiti, in cui siano evidenziate, (in modo leggibile), le informazioni necessarie affinché gli stessi possano considerarsi, laddove consentito, fiscalmente agevolati;
- 9) i partecipanti sono soci o semplicemente fruitori di un servizio organizzato secondo logiche commerciali? Tale circostanza può essere dimostrata anche attraverso l'organizzazione di attività ad accesso gratuito da parte dei soci mentre l'associazione non adatterà pratiche considerate commerciali quali la previsione di scontistica e la pubblicizzazione delle attività diretta al pubblico indifferenziato e non specificatamente ai soci e tesserati;
- 10) vengono correttamente instaurati i rapporti di lavoro? I compensi sportivi sono effettivamente qualificabili come tali o nascondono vere attività lavorative in relazione alle quali non vengono versati contributi previdenziali?
- 11) nella gestione dell'associazione si ravvede una distribuzione indiretta di utili? Le associazioni sportive dilettantistiche non devono distribuire, in modo diretto o indiretto, proventi o utili. La nozione di distribuzione indiretta di utili è definita dall'art.10, comma 6, del DLgs 460/1997, applicabile anche alle associazioni sportive dilettantistiche (rectius agli enti non commerciali di tipo associativo), come chiarito dal Ministero delle Finanze con Circolare n. 124/1998. La citata norma prevede in particolare che si configura la distribuzione indiretta di utili quando:
- a) si corrispondono "ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche", disposizione che ha trovato applicazione anche con riferimento alla quantificazione dei compensi sportivi (es: un III livello, ossia un istruttore UISP o con diploma ISEF che opera in autonomia, ma senza responsabilità di coordinamento degli altri istruttori, percepisce una retribuzione totale quantificata in € 1.390: un compenso sportivo mensile superiore ad € 1.668 potrebbe pertanto essere qualificato come distribuzione indiretta di utili). Introiti di tale entità possono inoltre essere facilmente contestati come produttivi di un reddito di lavoro – autonomo o subordinato – in quanto tale soggetto ad (ex) ENPALS;
 - b) si corrispondono "ai componenti gli organi amministrativi e di controllo emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto (...) per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni" (ossia quando si riconoscono compensi ai dirigenti associativi di importi quantificati in misura variabile a seconda del patrimonio netto del sodalizio);
 - c) si praticano sconti sui corrispettivi richiesti a "soci, associati o partecipanti, fondatori, componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate".

Trattandosi di una norma antielusiva di tipo sostanziale ne può essere chiesta la disapplicazione ai sensi dell'art.37 - bis, c. 8 D.P.R. 600/1973.

2 – QUANDO SI PUÒ PARLARE DI SPORT DILETTANTISTICO?

Il nostro ordinamento riconosce l'autonomia di quello sportivo: ciò significa che organizzazioni quali il Coni (Ente pubblico), le Federazioni Sportive (Enti di diritto privato a cui sono affidate alcune funzioni pubbliche), le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva (Enti di diritto privato) possono regolamentare alcuni aspetti della vita delle associazioni e società sportive, sia sotto il profilo delle discipline sportive promosse che sotto il profilo della gestione dei sodalizi. È rimessa, per esempio, all'ordinamento sportivo la definizione di ciò che si qualifica come attività sportiva professionistica o dilettantistica. Gli atleti e gli istruttori non vengono infatti qualificati come dilettanti o professionisti in ragione del compenso percepito a fronte dell'attività prestata, ma si qualificano professionisti esclusivamente quelli operanti nel "settore professionismo" di una delle Federazioni (calcio, ciclismo, golf, pallacanestro, pugilato e sport equestri) che ad oggi ha riconosciuto al proprio interno tale settore. Da ciò consegue la qualificazione come dilettanti di atleti ed istruttori che in realtà "vivono" di tale attività e pur tuttavia percepiscono solo i c.d. rimborsi spese forfettari (sul punto cap.III).

In secondo luogo questa autonomia si realizza nel potere di riconoscere un determinato soggetto come facente parte dell'ordinamento sportivo.

L'ordinamento statale (da ultimo l'articolo 90 della Legge 289/2002) prescrive, infatti, i requisiti statutari e gestionali (sul punto cap. I, par.2) di cui devono essere in possesso le associazioni e società sportive dilettantistiche per poter beneficiare di agevolazioni fiscali (sul punto cap.II), ma sono poi le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di promozione sportiva a valutarne l'affiliazione, subordinandola eventualmente al recepimento di ulteriori vincoli statutari e gestionali, e a garantire, così, la possibilità di iscrizione nel Registro del CONI. La costituzione e la gestione di una associazione sportiva dilettantistica è pertanto condizionata dai vincoli previsti dalla legislazione di settore e da quelli derivanti dalle norme dell'ordinamento sportivo, ossia dalle norme del CIO, del CONI e dell'Ente cui risulta affiliata.

L'associazione che intenda beneficiare anche dello status di associazione di promozione sociale, dovrà inoltre verificare il rispetto dei vincoli statutari e gestionali previsti dalla Legge

383/2000 e dalla relativa Legge regionale. Analogamente dovrà fare il sodalizio che aspiri a qualificarsi come ONLUS (nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui all'art.10 del DLgs 460/1997) o come organizzazione di volontariato (nel qual caso dovrà verificare il possesso dei requisiti di cui alla L.266/1991 e della relativa Legge

regionale).

Si evidenzia, infine, che il presupposto principe, per il riconoscimento della qualifica di associazione sportiva dilettantistica e per l'accesso ai connessi benefici anche fiscali, risiede nella circostanza che il sodalizio non abbia scopo di lucro.

3 – COME COSTITUIRE UNA ASSOCIAZIONE

3.1 ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

Le associazioni che intendono accedere alle agevolazioni fiscali degli enti non commerciali di tipo associativo (es: irrilevanza fiscale dei corrispettivi versati dai propri soci per partecipare al corso di nuoto) sono chiamate a registrare il proprio atto costitutivo e statuto all'Agenzia delle Entrate. Dette associazioni dovranno inoltre verificare che il proprio statuto sia a norma dell'art.90 della Legge

289/2002 (per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica) e dell'art.148, ottavo comma, del Testo Unico delle imposte sui redditi.

Qui di seguito una possibile traccia di atto costitutivo e statuto di associazione sportiva dilettantistica che l'associazione potrà personalizzare purché non siano eliminati i vincoli contemplati dalle norme sopra citate ed evidenziate in grassetto nel testo.

ATTO COSTITUTIVO

In _____, via _____ n° _____, si sono riuniti il _____ per costituire un'associazione sportiva dilettantistica le seguenti persone: (*inserire nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza*)

.....
I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig. _____ il quale a sua volta nomina Segretario il Sig. _____ Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del sodalizio e legge lo Statuto che dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato alla unanimità. Lo Statuto stabilisce in particolare che l'adesione al sodalizio è libera, che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche sociali sono elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro. I presenti deliberano inoltre che l'associazione venga denominata "_____ associazione sportiva dilettantistica", in breve "_____ a.s.d." con sede in _____, via _____ n.____ e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo:

Sig. _____ PRESIDENTE che firma per accettazione _____
Sig. _____ CONSIGLIERE che firma per accettazione _____
(...seguono tutti i nominativi degli altri consiglieri che firmano per accettazione...)

Il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione sportiva dilettantistica di affidarsi alla UISP in considerazione delle finalità promosse dall'Ente e delle attività dallo stesso organizzate con le associazioni affiliate. Da quindi lettura dello statuto della UISP, con sede in Roma, L.go Nino Franchellucci n°73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione alla UISP.

I soci dichiarano all'unanimità la loro volontà di affidarsi alla UISP ed affidano al Presidente il compito di provvedere agli adempimenti richiesti, ivi inclusa la presentazione della documentazione richiesta ai fini dell'iscrizione del sodalizio nel Registro CONI.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea.

FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI

Sig. _____ Sig. _____
Sig. _____ Sig. _____
Sig. _____ Sig. _____
(...seguono tutti i nominativi degli altri eventuali soci fondatori...)

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

ALLEGATO A) all'atto costitutivo dell'Associazione sportiva dilettantistica _____
adottato il ___/___/___

STATUTO

TITOLO I - Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con **sede** in _____, via _____ n.____, un'associazione che assume la denominazione "_____ associazione sportiva dilettantistica", in breve "_____ a.s.d.".

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II - Scopo- Oggetto

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. **Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi**, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

Articolo 3

L'associazione si propone di:

a) **promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche**, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e

- non esaustivo _____ e _____;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
 - c) promuovere **attività didattiche** per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
 - d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
 - e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
 - f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
 - g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
 - h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

TITOLO III - Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. **Possano essere soci dell'Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.**

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. L'accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all'ammissione dei soci. All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantirne l'effettività del rapporto medesimo.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:

- diritto di **partecipare a tutte le attività promosse** dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di **voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;**
- diritto di godere **dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;**
- **dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;**
- dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo, salvo che non si effettuino modifiche rispetto a quanto precedentemente deliberato, e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV - Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo **vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa**, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, decadenza ed esclusione dall'associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall'associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il socio decade dalla qualifica per morosità protrattasi per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale, previo sollecito anche collettivo al versamento del contributo annuale.

Articolo 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V - Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 11

L'associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità, donazioni e legati;

- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 12

L'esercizio sociale va dal ___/___ al ___/___ di ogni anno. Il Consiglio Direttivo **deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.**

TITOLO VI - Organi dell'Associazione

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE

Articolo 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante **avviso da affiggersi** nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 15

L'assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente dell'associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed, eventualmente, dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di **sovranità assembleare**;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

Articolo 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, purché in regola con il versamento della quota associativa, secondo il **principio del voto singolo**. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, **per la delibera di scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.**

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei ¾ dei soci presenti.

Articolo 18

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del segretario e' fatta dal Presidente dell'Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di tre ad un massimo di sette membri scelti fra gli associati maggiorenni **in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilita' previste dall'ordinamento sportivo nell'assunzione dell'incarico**. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il vice Presidente e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo e' convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione e' fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- 1 - curare, congiuntamente o disgiuntamente, l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- 2 - redigere il rendiconto economico e finanziario;
- 3 - predisporre i regolamenti interni;
- 4 - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- 5 - deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l'ammissione degli associati;
- 6 - deliberare circa l'esclusione degli associati;
- 7 - nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- 8 - tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- 9 - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

PRESIDENTE

Articolo 21

Il Presidente **ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione**. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro venti giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Articolo 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti può essere eletto dall'Assemblea. È composto da tre membri effettivi e due supplenti, scelti anche fra i non soci. Resta in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Articolo 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. **Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione. I soci avranno in ogni caso diritto di chiedere esibizione o copia di detti documenti qualora conservati in luogo diverso dalla sede legale.**

TITOLO VII - Scioglimento

Articolo 24

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un **liquidatore**, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno **devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, acquisito il parere richiesto dall'art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi.**

Norma finale

Articolo 25

Per quanto non e' espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell'ordinamento sportivo.

3.2 LA RICHIESTA DEL CODICE FISCALE

Il codice fiscale è l'elemento identificativo dell'associazione: serve per stipulare contratti, presentare richieste di finanziamenti, gestire qualsivoglia adempimento fiscale o previdenziale. La richiesta di attribuzione del codice fiscale è gratuita e non comporta obblighi dichiarativi. La domanda viene presentata, utilizzando il Modello AA5/6 all'interno del quale indicare:

- Natura giuridica (es: codici 12 - Associazioni non riconosciute e comitati; 53 - Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro e 8 - Associazioni dotate di personalità giuridica);
- Codice attività, ossia codice ATECO 2007. A titolo esemplificativo, Corsi sportivi e ricreativi: 85.51.00 (rientrano in questo codice le attività di formazione sportiva del calcio, baseball, basket, cricket, eccetera);

centri e campi scuola per la formazione sportiva; corsi di ginnastica; corsi o scuole di equitazione; corsi di nuoto; istruttori, insegnanti ed allenatori sportivi; corsi di arti

marziali; corsi di giochi di carte; corsi di yoga) e Gestione di impianti: quali stadi (93.11.10.), piscine (93.11.20), impianti polivalenti (93.11.30).

4 – LA PERSONALITA' GIURIDICA: UNA OPPORTUNITA' DA VALUTARE

4.1 IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA

Chi intende salvaguardare il proprio patrimonio rispetto ad eventuali azioni risarcitorie esercitate nei confronti dell'associazione, potrà chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione. Detto riconoscimento comporta infatti la c.d. autonomia patrimoniale perfetta, ossia i soci rimangono indenni perché delle obbligazioni assunte in nome e per conto dell'associazione risponde esclusivamente il patrimonio dell'associazione. Per poter ottenere la personalità giuridica l'associazione dovrà quindi dimostrare di essere titolare di un patrimonio sociale considerato congruo rispetto all'attività promossa.

5 – GLI ADEMPIMENTI PER ACCEDERE ALLE AGEVOLAZIONI

5.1 LA REGISTRAZIONE DI ATTO COSTITUTIVO E STATUTO

L'associazione in possesso del codice fiscale può registrare atto costitutivo e statuto: tale operazione è necessaria per accedere alle agevolazioni fiscali.

Per procedere l'associazione deve versare l'imposta di registro, pari ad € 200,00, mediante Modello F23 e quindi registrare l'atto all'Agenzia delle Entrate, presentando atto costitutivo e statuto (in due originali firmati dai soci fondatori) sui quali apporre le marche da bollo da €16,00 (1 marca ogni 4 facciate in formato uso bollo, ossia massimo 25 righe per facciata), recanti data contestuale o antecedente a quella di approvazione dello statuto.

5.2 RICONOSCIMENTO DELLE FINALITÀ SPORTIVE E REGISTRO CONI

La possibilità di accedere alle agevolazioni del mondo sportivo è subordinata alla circostanza che l'associazione o società sportiva dilettantistica sia iscritta nel Registro CONI: non è pertanto sufficiente qualificarsi come associazione sportiva senza fini di lucro ed essere affiliati ad un Ente di promozione sportiva.

L'Uisp – in virtù di una convenzione stipulata con il CONI – procede direttamente all'iscrizione delle affiliate nel Registro CONI, previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge ed acquisizione delle informazioni relative al sodalizio e all'impiantistica sportiva utilizzata richieste dal CONI. Finché il Comitato Uisp non entra in possesso della documentazione predisposta dall'associazione (atto costitutivo, statuto, modulo di acquisizione informazioni sul sodalizio debitamente firmato dal presidente, consenso ai fini della privacy), non sarà possibile per il sodalizio utilizzare le agevolazioni specificatamente riconosciute al mondo sportivo. La procedura di iscrizione nel Registro si perfeziona mediante la stampa, a cura dell'associazione, del relativo certificato.

L'iscrizione nel Registro CONI è annuale, in quanto legata all'affiliazione del sodalizio, e la sua validità termina alla data di chiusura dell'esercizio sociale dell'UISP, ossia il 31 agosto.

Ai fini di una corretta gestione del Registro CONI, le associazioni e società sportive dovranno comunicare tempestivamente alla Uisp ogni variazione dei dati contenuti nel Registro (variazione dati legale rappresentante, sede

La norma nazionale (DPR 361/2000) non ha quantificato il capitale sociale minimo per poter ottenere la personalità giuridica, ma alcune Regioni hanno provveduto in tal senso stabilendo, tra l'altro, importi sostanzialmente diversi (per citarne alcune, l'Abruzzo richiede 10.000 euro, l'Emilia Romagna 25.000 euro mentre la Lombardia 52.000 euro). L'istanza sarà presentata alla Regione, a meno che non si tratti di attività svolta in diverse Regioni, nel qual caso dovrà essere presentata alla Prefettura dove ha sede il sodalizio. L'associazione si avvarrà inoltre dell'assistenza di un notaio, essendo necessario in questo caso che lo statuto sia redatto per atto pubblico. Sarà inoltre necessario implementare nello statuto i principi previsti dagli articoli 14 – 27 del codice civile.

legale o altro dato), fornendo l'adeguata documentazione. Il mancato aggiornamento dei dati del Registro entro 30 giorni dall'avvenuta variazione può portare anche alla delibera di esclusione dal Registro da parte del CONI (in tal senso Delibera CONI 1288/2004).

L'associazione dovrà effettuare tante iscrizioni al Registro CONI quanti sono gli Enti e le Federazioni cui risulta affiliata: non tutti gli Enti possono procedere direttamente all'iscrizione dei sodalizi nel Registro CONI per cui in quei casi il sodalizio dovrà curare questo adempimento in via autonoma attraverso il sito www.coni.it.

5.3 IL MODELLO EAS

Le associazioni devono inviare – per via telematica – il Modello EAS, ossia la dichiarazione dei dati e delle notizie fiscalmente rilevanti: questo adempimento costituisce presupposto per poter accedere alle agevolazioni fiscali. Sono esonerate le associazioni sportive ONLUS (ivi incluse le ONLUS di diritto come le organizzazioni di volontariato) e le associazioni sportive dilettantistiche che percepiscono esclusivamente le quote di adesione (non devono pertanto percepire corrispettivi specifici dai soci come le quote di iscrizione al corso di nuoto, ma esclusivamente la quota di adesione annuale), come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 12/2009.

L'invio deve avvenire entro 60 giorni dalla data di costituzione. Le associazioni iscritte nel Registro CONI possono compilare il Modello EAS in forma semplificata, ossia compilano, oltre all'anagrafica di associazione e legale rappresentante, solo i seguenti quesiti dei 37 previsti:

- quesito 4 - se l'ente ha articolazioni territoriali e/o funzionali;
- quesito 5 - se l'ente è una articolazione territoriale e/o funzionale di altro Ente del quale indicare il codice fiscale;
- quesito 6 - se l'ente è affiliato a federazioni o gruppi;
- quesito 20 - se l'ente riceve proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità abitualmente, occasionalmente o mai e di quale importo;
- quesito 25 - in quale settore l'associazione opera prevalentemente;
- quesito 26 - l'indicazione delle attività che l'ente svolge.

Le medesime associazioni dovranno **trasmettere nuovamente il Modello EAS entro il 31 marzo**, qualora nell'anno solare precedente si siano verificate delle variazioni rispetto alle informazioni offerte nella

precedente comunicazione EAS. Non è richiesto l'invio di un nuovo Modello EAS quando la variazione attenga a:

- 1) denominazione, sede legale e dati del legale rappresentante, in quanto informazioni che devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia delle Entrate con il Modello AA5/6 (per i soggetti titolari solo del Codice fiscale) o con il modello AA7/10 (per i soggetti titolari di partita IVA);

- 2) al punto 20 (se sia variato esclusivamente l'importo indicato).

L'omesso invio del Modello EAS comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali: è possibile sanare questo inadempimento entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile purché l'associazione versi contestualmente una sanzione pari ad euro 258,00, mediante Modello F24, codice tributo 8114.

6 – I LIBRI SOCIALI: IMPORTANTI STRUMENTI DI TUTELA

6.1 IL LIBRO SOCI

Si ricorda che il rapporto associativo si perfeziona con l'incontro delle volontà dell'aspirante socio (domanda di ammissione) e dell'associazione (delibera di accettazione della domanda di ammissione).

La tenuta del libro soci o elenco soci non è astrattamente obbligatoria ma costituisce strumento essenziale per dimostrare la natura associativa del sodalizio.

Non sono previste modalità di tenuta del libro (non è in particolare necessaria la sua vidimazione o la sua numerazione) e potrebbe pertanto essere costituito dalla somma delle singole domande di adesione dei soci, corredate dalla delibera di ammissione dell'organo statutariamente preposto. Nel caso in cui l'associazione abbia adottato come propria la tessera Uisp (il che presuppone che tutti i propri soci siano anche tesserati Uisp e che detta volontà risulti da apposito verbale), il libro soci potrebbe essere costituito dalla parte superiore della tessera Uisp in cui sono presenti i dati anagrafici degli associati.

La conservazione del modulo di adesione in cui traspare la volontà di aderire ad una ASSOCIAZIONE, con l'acquisizione altresì del consenso al trattamento dei dati, ivi inclusi quelli sensibili, quali si configurano le informazioni contenute nel certificato medico acquisito e conservato dall'associazione, risulta in ogni caso strumento di tutela principe per le associazioni.

La domanda di ammissione, unitamente al verbale di sua accettazione (verbale del Consiglio Direttivo o dell'Assemblea a seconda dell'organo preposto statutariamente detto incarico), rappresentano gli elementi essenziali per dimostrare la costituzione del vincolo associativo. Qualora la competenza spetti al Consiglio Direttivo, quest'ultimo può valutare di conferire la delega disgiunta ad uno o più Consiglieri purché lo statuto non preveda dei requisiti di ammissione a soci che implicano, necessariamente, una valutazione collegiale. In presenza della delega disgiunta, il Consigliere delegato può sottoscrivere, per accettazione, la domanda di ammissione e perfezionare così il vincolo associativo. La compilazione della domanda può avvenire all'atto di adesione ovvero – sotto forma di rinnovo – an-

nualmente. Questa seconda soluzione può facilitare l'aggiornamento dei dati del socio.

6.2 I LIBRI VERBALI

I libri o registri verbali contengono sinteticamente le delibere assunte dagli organi dell'associazione (es: Assemblea e Consiglio Direttivo) e, su richiesta degli interessati, le opinioni dagli stessi espresse, soprattutto quando in dissenso rispetto alla volontà manifestata dalla maggioranza.

Nell'avviso di convocazione dell'Assemblea viene indicata normalmente la prima e la seconda convocazione, affinché non si renda necessario procedere ad una seconda comunicazione qualora l'Assemblea non sia stata validamente costituita.

Si consiglia di indire la seconda convocazione in giorno diverso dalla prima e di predisporre sempre sia il verbale di prima che il verbale di seconda convocazione, questo per evitare che il costante ricorso alle Assemblee in seconda adunanza possa essere considerato elusivo dei quorum richiesti ai fini della validità delle Assemblee.

I verbali sono prima di tutto strumenti essenziali per tutelare i soci nei rapporti interni. Nelle associazioni prive di personalità giuridica (o non riconosciute), delle obbligazioni risponde infatti chi agisce in nome e per conto dell'associazione a prescindere dalla carica rivestita. Ciò significa che il "terzo" viene tutelato direttamente dal socio che ha contratto l'obbligazione, oltre che dal patrimonio dell'associazione.

Il diretto interessato potrà, a sua volta, tutelarsi chiedendo ai soci, che abbiano votato per assumere l'obbligazione fonte di responsabilità, di rimborsare quanto anticipato al terzo e, nel caso di loro inadempimento, l'interessato potrà agire in giudizio invocando quanto risulta nel verbale in cui l'Assemblea, o il Consiglio Direttivo, gli ha conferito mandato per assumere quella determinata obbligazione. Si consiglia di approvare, unitamente al rendiconto, una breve relazione delle attività svolte. Detta relazione serve a rendere partecipi tutti i soci delle attività organizzate e può essere utile per dimostrare l'inerenza delle spese sostenute.

7 - CONTABILITÀ E BILANCIO

7.1 - REDAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO E FINANZIARIO

Tra le clausole che l'associazione sportiva dilettantistica deve inserire nello statuto al fine di accedere ai benefici fiscali, c'è anche l'obbligo di redigere ed approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario o bilancio secondo le disposizioni statutarie. Tale obbligo è riferito sia all'attività istituzionale che a quella eventualmente svolta di natura commerciale, indipendentemente dal regime contabile adottato. Il rendiconto deve riassumere le vicende economiche e finanziarie dell'associazione, in modo da costituire uno strumento di trasparenza e di controllo dell'intera gestione economica e finanziaria dell'associazione. L'obbligo è imposto con una formulazione volutamente generica al fine di evitare agli enti non commerciali adempimenti eccessivamente onerosi.

È importante che nel rendiconto predisposto secondo il criterio di cassa (entrate ed uscite prodotte nel corso dell'esercizio) sia indicata la situazione finanziaria (cassa + banca) dell'associazione all'inizio ed alla chiusura dell'esercizio. Ciò da un lato garantisce la quadratura del rendiconto, dall'altro offre ai soci una effettiva rappresentazione della situazione finanziaria dell'associazione. È altresì buona prassi evidenziare nella relazione eventuali esposizioni debitorie per mutui o prestiti non ancora rimborsati alla data di chiusura dell'esercizio, unitamente ad un elenco dei beni di proprietà dell'associazione. Il rendiconto dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci nei termini statutarie e comunque non oltre i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, termine prorogabile a 180 giorni per motivate esigenze che dovranno essere indicate nel relativo verbale.

Si ricorda che non solo la mancata redazione, ma anche la

mancata approvazione del rendiconto/bilancio determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali.

7.2 - PREDISPOSIZIONE DELLA PRIMA NOTA

Al fine di giungere alla redazione del rendiconto economico finanziario, risulta opportuno predisporre un sistema di rilevazione delle movimentazioni economiche dell'associazione. Tale sistema può consistere in un registro di prima nota, sul quale annotare tutti i movimenti in entrata ed in uscita avvenuti nel corso dell'anno sociale. Sul registro, che non deve essere vidimato e che può pertanto essere tenuto in forma libera (a mano, utilizzando prospetti che si trovano in commercio o a mezzo computer su foglio di lavoro Excel o altro), devono essere annotati periodicamente tutti i movimenti economici in entrata ed in uscita.

La predisposizione del rendiconto consisterà nell'aggregare le voci di costo/ricavo simili per natura in un medesimo "conto". Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono due principi di rilevazione contabili:

1. principio di cassa. Sono rilevati solo i costi e ricavi che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale di riferimento. Tale principio, adeguato solo alle realtà associative di modeste dimensioni e complessità, dà luogo ad un rendiconto composto dal solo prospetto del CONTO ECONOMICO, integrato dall'indicazione dei saldi di cassa e banca/posta al giorno di chiusura dell'esercizio;
2. principio di competenza. I costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento in cui avvengono i relativi incassi o pagamenti.

Tale principio dà luogo ad un rendiconto composto da CONTO ECONOMICO e STATO PATRIMONIALE.

In aggiunta al rendiconto economico finanziario di fine esercizio è sempre opportuno predisporre una relazione sulla gestione dell'associazione, in cui si andranno ad esporre i principali eventi/decisioni che hanno prodotto il risultato economico.

7.3 - RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI

Se l'associazione organizza una o più raccolte fondi è obbligata, oltre che alla stesura del rendiconto annuale, a redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito e separato rendiconto per ogni raccolta fondi. Da questo documento devono risultare in modo chiaro e trasparente, anche a mezzo di una relazione illustrativa, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Non sono previste formalità particolari per la predisposizione del rendiconto, che va tenuto e conservato ai sensi dell'art. 22 del DPR 600/73.

7.4 - RENDICONTO DEL 5XMILLE

Le associazioni che hanno beneficiato dei contributi del 5xmille sono tenute a predisporre la relativa rendicontazione entro un anno dal momento in cui i fondi vengono corrisposti. Per farlo si può utilizzare lo schema di rendiconto predisposto dal Ministero del Lavoro.

Si evidenzia che i documenti giustificativi devono essere annullati da apposita dicitura attestante che la spesa è stata sostenuta con la quota del "5xmille dell'Irpef" percepita per l'anno di riferimento. Il rendiconto e gli allegati devono essere conservati, unitamente ai giustificativi di spesa, per almeno dieci anni presso la sede legale ed essere messi a disposizione del personale amministrativo incaricato di ispezionarlo.

Solo le associazioni che abbiano percepito come contributo del 5xmille un importo pari o superiore ad € 20.000,00, sono tenute a trasmettere il rendiconto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali mediante raccomandata o mediante

posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale.

7.5 - CONTABILITÀ SEPARATA

Le associazioni (o meglio gli enti non commerciali) devono tenere una contabilità separata degli introiti di natura commerciale rispetto agli introiti di natura istituzionale, al fine di rendere più trasparente la contabilità commerciale ed individuare più agevolmente l'oggetto principale dell'ente e la sua reale qualificazione.

Tale obbligo può ritenersi correttamente realizzato utilizzando distinti libri sociali per ciascuna attività (commerciale ed istituzionale), oppure con un apposito piano dei conti o prospetto di conto economico che distingua puntualmente la natura delle registrazioni. A tal fine è molto importante fare attenzione all'imputazione dei costi relativi all'attività commerciale.

Problematica è la collocazione dei cosiddetti costi "promiscui", cioè quelli riferibili sia all'attività commerciale sia a quella istituzionale. Tra questi possono rientrare il costo del personale, l'affitto, le utenze (acqua, luce, gas, telefono, ecc.) oppure i materiali di consumo utilizzabili sia per l'una che per l'altra attività.

Per le associazioni che hanno optato per il regime forfetario della Legge 398/91, i criteri di imputazione dei costi promiscui non incidono ai fini della determinazione delle imposte, in quanto le imposte dirette e l'IVA vengono liquidate tramite l'applicazione di detrazioni forfetarie, che esamineremo nei successivi capitoli.

Per le associazioni che non hanno optato invece per regimi forfetari, l'imputazione dei costi promiscui avverrà applicando il metodo proporzionale, ossia prendendo come indicatore il rapporto tra i volumi dei ricavi dell'attività istituzionale e quelli relativi all'attività commerciale in riferimento al complesso delle entrate.

7.6 - VINCOLI NELLA GESTIONE ECONOMICA

Per l'associazione sportiva dilettantistica ogni entrata ed uscita di ammontare pari o superiore ad euro 516,46 deve transitare da uno o più conti correnti bancari o postali intestati all'associazione, pena la decadenza dalle agevolazioni previste dalle disposizioni della Legge 398/91 e l'applicazione delle sanzioni pecuniarie.

Le transazioni dovranno quindi avvenire tramite bollettino di conto corrente postale, bonifico bancario, assegno non trasferibile, bancomat o carta di credito.

7.7 - QUALE DOCUMENTAZIONE CONTABILE È CORRETTA?

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto (C.M. n.124/E del 12/5/98).

Sul fronte dei ricavi di natura istituzionale, è necessario rilasciare una quietanza (o inserire in prima nota) le seguenti informazioni:

- i dati dell'associazione, ivi incluso il relativo codice fiscale;
- nome e cognome del socio (*per provare che lo stesso è socio dell'associazione e conseguentemente che l'introito risulta non soggetto ad imposte*) ovvero nome e cognome e numero di tessera UISP, per i tesserati non soci;
- l'importo;
- la causale (*es: quota di adesione, quota corso di tennis*);
- l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art.4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni.

Nel caso di rilascio di quietanza, se l'importo supera € 77,47, l'associazione avrà cura di apporre sull'originale la



Scegli una vita attiva, scegli Olio Cuore.

**Un'alimentazione equilibrata,
una vita attiva e Olio Cuore in tavola
contribuiscono a controllare
il colesterolo.**

Olio Cuore è naturalmente ricco di omega 6, in particolare di acido linoleico che contribuisce al mantenimento di livelli normali di colesterolo nel sangue, nell'ambito di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano e attivo.



MANGIAR BENE E SENTIRSI IN FORMA.
www.mangiarbenesentirsinforma.it

seguici su



marca da bollo da € 2,00. Questa imposta non si applica sulle ricevute relative alla riscossione della quota associativa, esenti dal tributo.

Qualora l'associazione non sia titolare di partita iva ed in via occasionale svolga attività commerciale, potrà emettere ricevuta non fiscale nella quale specificare che non è soggetta ad iva per carenza del requisito soggettivo. In questo caso dovrà in ogni caso assoggettare a tassazione l'introito (come reddito diverso) e dovrà applicare sull'originale la marca da bollo da € 2,00 per importi superiori ad €77,47.

Sul fronte dei costi sostenuti, è opportuno che l'associa-

zione numeri le fatture di acquisto così come gli eventuali scontrini fiscali (*di cui si consiglia di effettuare fotocopia cui allegare l'originale, in considerazione della facilità con cui si altera il documento in carta chimica*). Tali adempimenti diventano obbligatori nel caso in cui l'associazione sia titolare di partita iva.

Sul fronte infine dei ricavi di natura commerciale, l'associazione provvederà ad emettere fattura o ricevuta fiscale, fatte salve le semplificazioni previste per le associazioni che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991.

8 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione si estingue per le cause previste nell'atto costitutivo e statuto ovvero perché è venuto meno lo scopo che ne ha determinato la costituzione o perché è diventato impossibile raggiungere detto scopo. L'Assemblea delibera lo scioglimento del sodalizio e contestualmente provvede alla nomina dei liquidatori che sostituiscono gli amministratori negli adempimenti previsti in fase di liquidazione. Ai fini della validità della delibera assembleare è necessario verificare il quorum – costitutivo e deliberativo – previsto in statuto. Nella fase di liquidazione si provvede al ripianamento di tutte le passività, di regola mediante la cessione dei beni residuanti nel patrimonio dell'ente. I liquidatori provvedono quindi a convocare l'Assemblea per

l'individuazione del soggetto cui devolvere l'eventuale patrimonio residuo qualora ciò non fosse stato già previsto in sede di delibera di scioglimento del sodalizio. Il patrimonio di associazioni e società sportive dilettantistiche dovrà essere devoluto in ogni caso a fini sportivi (ex art.90 Legge 289/2002), previa acquisizione del parere dell'Autorità preposta (oggi il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, subentrato in questa funzione alla soppressa Agenzia per il Terzo Settore). Sul sito www.lavoro.gov.it, Area Sociale, Agenzia Terzo Settore, Documenti, sono fornite tutte le informazioni utili per richiedere il parere al Ministero. Particolari procedure sono previste con riferimento alle associazioni dotate di personalità giuridica.

CAPITOLO II

Le associazioni sportive e il fisco

1 - LA NATURA FISCALE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE E LA DEFINIZIONE DI REDDITO

1.1 SU COSA DEVONO VERSARE LE IMPOSTE LE ASSOCIAZIONI?

Le imposte di una associazione (ente non commerciale) non si calcolano esclusivamente sugli introiti percepiti svolgendo attività commerciali (es: sponsorizzazioni), detti anche REDDITI DI IMPRESA, ma anche sulle seguenti categorie di reddito:

- 1) REDDITI FONDIARI (es: l'associazione è proprietaria di un terreno o di un fabbricato non utilizzati come beni strumentali);
- 2) REDDITI DI CAPITALE (es: reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, come gli interessi su c/c bancario);
- 3) REDDITI DIVERSI (tra cui rientrano gli introiti commerciali di natura occasionale).

In presenza di tali redditi, l'Associazione è obbligata all'adozione di un idoneo regime fiscale e all'espletamento di tutti gli adempimenti connessi. Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio gli adempimenti e le scadenze

previste dal regime fiscale forfettario previsto dalla Legge 16 dicembre 1991, n. 398.

1.2 AGEVOLAZIONI SUL REDDITO DI IMPRESA: ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DECOMMERCIALIZZATA

Le associazioni sportive dilettantistiche, in possesso dei requisiti descritti nel capitolo I e quindi qualificabili anche come enti non commerciali di tipo associativo, beneficiano di importanti agevolazioni fiscali. La prima agevolazione consiste nel non assoggettare a tassazione le quote di adesione dei soci (c.d. introiti di natura istituzionale) così come ogni forma di erogazione liberale proveniente da un soggetto pubblico o privato, la seconda consiste invece nella possibilità di non tassare i corrispettivi specifici percepiti dai propri soci per fruire di servizi inerenti le finalità istituzionali del sodalizio (c.d. introiti decommercializzati). Di seguito una tabella sintetica relativa gli introiti agevolati ai fini IVA (art.4 del DPR 633/1972) e/o ai fini IRES (art.148 Testo Unico delle imposte sui redditi):

INTROITI PERCEPITI	ASSOGGETTABILITÀ	
	IVA	IRES
QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE	NO	NO Art.148 TUIR comma 1
I CONTRIBUTI EROGATI DA PRIVATI (es: persone fisiche, Fondazioni, aziende) a titolo di puro sostegno all'associazione (erogazioni liberali)	NO	NO
A) I CONTRIBUTI erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	NO	NO
B) I CONTRIBUTI erogati dagli enti pubblici per le attività istituzionali delle associazioni.	NO	SI
CORRISPETTIVI SPECIFICI versati dai soci per partecipare ad attività organizzate dall'associazione (es: quote di iscrizione a campionati o gare, iscrizione ai corsi di avviamento allo sport) e inerenti alle finalità istituzionali dell'associazione.	NO	NO: Art.148 TUIR comma 3
I CONTRIBUTI CORRISPETTIVI corrisposti da Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti. *L'introito potrebbe essere non soggetto a iva nel caso di prestazioni esenti ex art.10 DPR 633/1972 (es: attività educative)	SI*	NO: Art.143 TUIR comma 3 lett.b
INTROITI riscossi a seguito di RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni ecc	Per le associazioni in regime L.398/91 l'agevolazione riguarda i proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi all'anno fino ad un massimo di € 51.645,68	NO: Art. 25 L. n. 133/99
	Per le altre associazioni (sono esenti anche da ogni altro tributo.)	NO: Art.143 TUIR comma 3 lett.a
La VENDITA anche a terzi di PUBBLICAZIONI prevalentemente distribuite tra gli associati	NO	NO: Art.148 TUIR comma 3
L'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI E SOGGIORNI per i propri soci	SI	NO: Art.148 TUIR comma 6
La SOMMINISTRAZIONE di ALIMENTI e BEVANDE effettuata ai propri soci, in presenza dei requisiti di cui al paragrafo 6	NO	NO: Art.148 TUIR comma 5

1.3 GLI INTROITI SOGGETTI A TASSAZIONE

Si qualifica invece come "attività commerciale" l'attività rilevante ai fini fiscali e, pertanto, soggetta a tassazione. Rientrano in tale definizione, a titolo meramente esemplificativo, le seguenti prestazioni:

- la cessione - nei confronti di soci e non soci - di beni nuovi (es: vendita di abbigliamento sportivo all'interno dell'associazione);
- la gestione di spacci e di mense (ristorazione), anche se rivolti ai soli soci;
- l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati;
- le prestazioni di servizi a terzi, tra le quali le prestazioni di pubblicità e sponsorizzazione;

- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici (agevolate, a determinate condizioni, ai fini delle imposte dirette ma non ai fini IVA);
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci.

Gli introiti sopra elencati potrebbero essere fiscalmente agevolati solo se percepiti nell'ambito di una attività di raccolta fondi.

Rientrano infine nel reddito d'impresa di una associazione anche tutti gli introiti derivanti da attività riconducibili ai fini istituzionali percepiti da non soci, così come gli introiti derivanti da attività non riconducibili ai fini istituzionali percepiti da chiunque, ivi inclusi i soci.

2 – ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE

2.1 RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E SCELTA DEL REGIME CONTABILE

Per lo svolgimento della sola attività istituzionale è sufficiente la richiesta del Codice fiscale da parte dell'Associazione ma se si svolge abitualmente anche attività commerciale è necessario richiedere la Partita IVA.

La domanda si presenta agli uffici dell'Agenzia delle Entrate, o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il Modello AA7/10. Si consiglia di verificare se il codice

attività richiesto (codice ATECO vd. Cap.1 par. 3.2) sia abbinato ad uno studio di settore, che dovrà poi essere compilato congiuntamente alle dichiarazioni dei redditi. Ottenuto il numero di Partita IVA, l'Associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile prescelto. In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi di attività commerciale che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta.

REGIME CONTABILE	VOLUME ATTIVITÀ COMMERCIALE
Legge 398/91	Fino ad € 250.000,00
Art. 145 DPR 917/86	Per prestazioni di servizio: - fino a € 15.493,71 coeff. di redditività 15% - da € 15.493,71 a € 309.874,14 coeff. di redditività 25%
Contabilità semplificata art. 18 DPR 600/73	Per prestazioni di servizio: Fino ad € 400.000,00
Contabilità ordinaria artt. 14, 15, 16, 20 DPR 600/73	Obbligatoria oltre € 400.000,00

La scelta del regime contabile non è definitiva: l'Associazione potrà optare successivamente per un diverso regime oppure potrà decadere dalla possibilità di utilizzare quello prescelto e rientrerà - ex lege - in un diverso regime.

2.2 ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA TITOLARITÀ DELLA PARTITA IVA

2.2.1 F24 Versamenti imposte e contributi.

I versamenti fiscali e previdenziali vanno effettuati tramite modello F24 da presentare esclusivamente per via telematica se l'associazione è titolare di partita iva. Le associazioni titolari di solo codice fiscale possono ancora presentare il Modello F24 anche in forma cartacea presso banche/poste, fatta eccezione, a decorrere dal 1/10/2014, nei seguenti casi (ex art.11 DL 66/2014):

- quando bisogna presentare il Modello F24 a zero;
- quando si effettuano una compensazione tra crediti e debiti che comporti un saldo "da versare";
- quando sia necessario versare un importo superiore a € 1.000.

2.2.2 Iscrizione REA

Le associazioni dotate di partita IVA sono tenute all'iscrizione al Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (REA) tenuto dalla Camera di commercio, come chiarito in più occasioni dal Ministero dell'Indu-

stria (Circolare n.3407/C, del 9/01/1997, Risoluzione del 4/11/2009). Si segnala che alcune Camere di Commercio affermano non sussistere detto onere quando la partita iva sia stata aperta per svolgere attività che non richiedono una particolare organizzazione (es: per prestazioni di sponsorizzazione) ovvero quando l'attività, ancorché fiscalmente rilevante, sia diretta esclusivamente ai soci (es: per attività di ristorazione o organizzazione di viaggi e soggiorni). Per le modalità di iscrizione dell'associazione al REA si consiglia di contattare la Camera di Commercio competente per territorio che può richiedere la trasmissione della documentazione attraverso il sistema telematico COMUNICA, ovvero accettare ancora la documentazione su supporto cartaceo. L'iscrizione al REA comporta il versamento di diritti camerali, quantificati in € 30,00 l'anno, salvo maggiorazioni deliberate dalle singole Camere di Commercio. Il versamento si effettua entro il termine di pagamento del primo acconto delle imposte, mediante modello F24 in cui indicare il codice tributo 3850. In caso di omessa iscrizione è prevista - ex Legge 630/1981 - l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa di € 154,94. La sanzione viene ridotta ad € 30,99 quando l'adempimento viene assolto entro trenta giorni dal termine previsto.

2.2.3 COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RILEVANTI AI FINI IVA (ex Spesometro)

L'obbligo riguarda solo le associazioni con partita iva e la comunicazione ha ad oggetto esclusivamente le transa-

molten®

For the real game

MOLTEN 2014

31

MOLTEN 2014

30

MOLTEN 2014

29

EN 2014



Molten è un marchio distribuito da:

Advanced Distribution S.p.A.
Via Peano 70 - 10040 Leini (TO) - Tel 011-8005901 - Fax 011-8005909
info@advanced-distribution.com - www.advanced-distribution.com

zioni che si riferiscono alle attività commerciali dell'associazione.

2.2.4 Black List

E' la comunicazione che le associazioni con partita iva devono effettuare all'Agenzia delle Entrate quando acquistano o vendono beni/servizi con operatori che risiedono nei Paesi che godono di una fiscalità privilegiata, indicati nei DM del 4/05/1999 e del 21/11/2001. La comunicazione riguarda le operazioni di importo superiore ad euro 500,00. Si segnala che San Marino non fa più parte della lista dei paesi della Black list (DM 12/02/14) e le fatture dei relativi operatori dovranno pertanto essere comunicate attraverso il modello polivalente/ comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

2.2.5 FATTURAZIONE ELETTRONICA PER LE OPERAZIONI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le Associazioni che effettuano prestazione di servizi nei confronti di una Pubblica Amministrazione, devono emettere la fattura elettronica (art. 25 DL 66/2014):

- a partire dal 06/06/2014, se il cliente è un Ministero, le Agenzie fiscali e gli Enti di previdenza. Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito (nota n.3359 del 17/04/2014) che tale scadenza vale anche per le scuole statali;
- a partire dal 31/03/2015 quando il cliente è una diversa Pubblica Amministrazione (es. Comuni, Aziende Sanitarie...).

3 - LEGGE 16 DICEMBRE 1991, N. 398

La Legge 398/1991 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche (e in generale per tutte le associazioni senza scopo di lucro) un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini IVA che IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità. Possono accedervi le associazioni che non abbiano percepito, nel corso dell'esercizio precedente, proventi da attività commerciale di importo superiore a €250.000,00 e le associazioni che intraprendono per la prima volta l'esercizio di attività commerciale quando ipotizzano un reddito da attività commerciale non superiore al medesimo importo. L'opzione deve essere comunicata all'ufficio SIAE territorialmente competente, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, e all'Agenzia delle Entrate, barrando il quadro VO del primo Modello Unico Enc presentato. L'opzione ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è esercitata, fino a quando non sia revocata o si sia verificata una causa di decadenza (par.3.6) e, in ogni caso, per almeno un triennio (ex Art. 1 L. 398).

Si tratta di un regime fiscale di cassa, come ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Circolare n°1 del 11/2/1992.

3.1 DISCIPLINA DELL'IVA

Le associazioni che optano per questo regime versano, ai sensi dell'art. 74, 6° comma, del DPR 633/1972, le seguenti percentuali dell'IVA risultante dalle fatture/ricevute emesse:

- 1/2 (50%) dell'IVA incassata per la generalità dei proventi commerciali (es: biglietterie, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.);
- 9/10 (90%) dell'IVA incassata per i proventi da sponsorizzazioni (la sponsorizzazione è la prestazione di natura pubblicitaria grazie alla quale l'immagine dello sponsor viene veicolata attraverso un evento organizzato/promosso dal soggetto sponsorizzato. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, l'inserimento del logo dello sponsor nelle maglie che gli atleti utilizzano durante le

manifestazioni sportive o nelle locandine della manifestazione sportiva);

- 2/3 (66,67%) dell'IVA incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva.

L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento mediante Modello F24, senza maggiorazione di interessi. La norma prevede l'esonero dall'invio della dichiarazione IVA annuale e della comunicazione IVA. L'aliquota IVA ordinaria è pari al 22%.

3.2 IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ (IRES)

L'imponibile IRES è costituito dal reddito d'impresa (composto dal 3% dell'ammontare complessivo annuale dei proventi commerciali al netto dell'IVA, dalle plusvalenze patrimoniali e dai corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive), oltre che da eventuali redditi fondiari, di capitale e diversi (vedi Par. 1.1 del presente Capitolo).

Sono esclusi dal reddito d'impresa i premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica a seguito della cessione di un atleta che stipuli con una nuova società il suo primo contratto professionistico quando l'associazione sportiva cedente è in regime 398 (ex art.3 L.398) ma, negli altri casi, il reddito prodotto è imponibile. La transazione, in ogni caso, è esente da IVA ai sensi dell'articolo 15 della Legge 91/81.

Nel caso in cui invece l'associazione percepisca un introito derivante dalla cessione dei diritti alle prestazioni sportive degli atleti da un'altra associazione sportiva dilettantistica si applica l'IVA con l'aliquota ordinaria ed il reddito prodotto si configurerà come reddito imponibile.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 27,5%.

ATTIVITA' REALIZZATA	Assoggettabilità		Incidenza su volume 398/91
	IVA	IRES	
1) contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi	SI	NO	SI
2) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali	SI	NO	SI
3) proventi commerciali legati all'organizzazione di due eventi l'anno di raccolta fondi e/o di manifestazioni sportive (per associazioni sportive in regime ex legge 398/91) fino a € 51.645,69	SI	NO	NO

3.3 – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Nel caso in cui l'Associazione abbia dimenticato di versare le imposte, può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso (art.13 D.Lgs n.472 del 18/12/1997) pagando, unitamente agli interessi maturati (1% a partire dal 01/01/2014), una sanzione commisurata al ritardo con cui si provvede al versamento:

- entro 15 gg. la sanzione è pari ad 1/15 del 30% dell'imposta per ogni giorno di ritardo, ossia il 2% al giorno;
- dal 16° gg al 30° gg. la sanzione è pari al 3% dell'imposta;
- oltre il 30° gg. la sanzione è pari al 3,75% dell'imposta.

3.4 – SEMPLIFICAZIONI CONTABILI

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91, sono esonerati dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli 14, 15 e 16 (libro giornale, registri ai fini IVA, scritture ausiliarie di magazzino e libro dei beni ammortizzabili), 18 (contabilità semplificata per le imprese minori) e 20 (scritture contabili degli enti non commerciali) del DPR n. 600/73 e successive modificazioni, così come sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione IVA annuale e dal rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale (ex D.M. 21/12/1992). Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono essere numerate in ordine progressivo per anno solare, così come copia delle dichiarazioni fiscali, e devono essere osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolato.

4 - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (IRAP)

Anche le associazioni sono soggette all'IRAP (ex DLgs 446/97) e devono presentare la relativa dichiarazione in presenza di base imponibile. Nel caso in cui, a seguito dell'applicazione delle deduzioni forfettarie (di cui al prossimo paragrafo 4.3), l'imponibile sia ridotto a zero, l'imposta non sarà dovuta ma sussisterà sempre l'onere di presentare la Dichiarazione IRAP (ex art.19, comma 1 DLgs 446/1997).

4.1 BASE IMPONIBILE IRAP DEGLI ENTI NON COMMERCIALI

Le associazioni che svolgono esclusivamente attività istituzionale, determinano la base imponibile sommando le seguenti voci:

- le retribuzioni sostenute per il personale dipendente e per redditi assimilati;
- i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale.

Le associazioni che svolgono anche attività commerciale in regime forfettario, determinano la base imponibile IRAP come segue:

- a) per la parte istituzionale come sopra descritta;
- b) per la parte commerciale sommando le seguenti voci:

Condizione	Deduzione
se la base imponibile non supera euro 180.759,91	euro 8.000
se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.839,91	euro 6.000
se la base imponibile supera euro 180.839,91 ma non euro 180.919,91	euro 4.000
se la base imponibile supera euro 180.919,91 ma non euro 180.999,91	euro 2.000

- 1) **La deducibilità forfettaria di cui all'art.11, comma 4bis, del Dlgs 446/1997**
- 2) **Il cuneo fiscale**

3.5 - IL REGISTRO IVA MINORI

Le associazioni devono compilare il "Registro IVA MINORI" istituito dal DM 11/02/1997. In tale registro, impostato per colonne sulla base delle aliquote IVA e non soggetto a vidimazione, devono essere annotati cumulativamente, entro il giorno 15, tutti i proventi commerciali percepiti nel mese precedente. L'omessa compilazione del Registro IVA minori non determina la decadenza dal regime agevolato ma l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 1.032,00 ad € 7.746,00. E' necessario indicare in una distinta colonna i redditi che non concorrono alla definizione della base imponibile e quelli che non concorrono alla definizione del volume d'affari (vd. Par. 3.2 del presente Capitolo).

3.6 - DECADENZA DEI PRESUPPOSTI

Le associazioni decadono dal regime di cui alla Legge 398/91 nel caso in cui superino il plafond di € 250.000,00 nel corso dell'esercizio: la decadenza opera dal primo giorno del mese successivo a tale superamento. Ciò può determinare l'applicazione di due distinti regimi contabili e di imposta sia ai fini IVA, sia ai fini delle Imposte Dirette e determina in ogni caso per i cinque anni successivi l'assolvimento dell'iva in via ordinaria (ex art.74 DPR 633/1972).

Le associazioni decadono invece dalle agevolazioni di cui alla Legge 398/91 nel caso in cui i pagamenti a loro favore e i versamenti da loro effettuati di importo superiore ad € 516,46 siano eseguiti in contanti, in violazione dell'art.25 della Legge 133/1999.

- l'imponibile determinato sul reddito d'impresa (3% del volumi d'affari per le associazioni in regime ex legge 398/1991);
- i costi per il personale dipendente e assimilato;
- gli interessi passivi di competenza.

Si segnala che non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP i cosiddetti compensi sportivi così come le spese relative ad apprendisti e disabili.

4.2 ALIQUOTE APPLICABILI

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è stabilita al 3,9% ma, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013, l'aliquota viene ridotta al 3,5% (art. 2 DL 66/2014).

4.3 DETRAZIONI E CUNEO FISCALE

L'ordinamento prevede la possibilità per le associazioni di beneficiare di deduzioni forfettarie e del cuneo fiscale alle condizioni di seguito evidenziate. La Legge di stabilità 2013 le ha modificate con effetto dal periodo di imposta 2014, per i soggetti solari, periodo di imposta 2014/2015 per i soggetti non solari.

Si ricorda che le deduzioni spettanti per rapporti di lavoro dipendente (c.d. cuneo fiscale) spettano esclusivamente con riferimento ai redditi di lavoro dipendente riconducibile all'attività commerciale, ove esistente, dell'associazione (Risoluzio-

ne dell'Agenzia delle Entrate n.203/2008). Ne consegue che dette agevolazioni non trovano applicazione con riferimento: – agli enti non commerciali titolari di solo codice fiscale;

– agli enti non commerciali titolari di partita iva quando i relativi dipendenti siano funzionali alla promozione delle sole attività istituzionali.

5 - SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI E PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

5.1 LE DICHIARAZIONI

Le associazioni con partita IVA:

- presentano sempre la dichiarazione dei redditi (Unico Enc), ancorché non abbiano emesso fatture nell'esercizio;
- presentano la dichiarazione IRAP nel caso in cui abbiano emesso fatture o abbiano erogato compensi a dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi o a progetto, prestatori d'opera occasionali.

Le associazioni con solo codice fiscale:

- presentano la dichiarazione dei redditi quando abbiano percepito incassi da prestazioni commerciali occasionali (es: incasso da videogiochi, ricarica su vendita schede telefoniche, prestazioni realizzate in via occasionale, ecc...), oppure siano titolari di terreni, fabbricati o abbiano ricevuto utili da partecipazioni azionarie;
- presentano la dichiarazione IRAP quando abbiano erogato compensi di lavoro (dipendenti, collaborazioni coordinate e continuative o a progetto, prestazioni occasionali), ad eccezione dei compensi erogati a titolari di partita IVA e dei c.d. compensi sportivi (ivi inclusi i compensi erogati per collaborazioni amministrative/gestionali sportive).

Tutte le associazioni sono chiamate a presentare la dichiarazione Modello 770 Semplificato in presenza di collaboratori

retribuiti, ivi inclusi i percettori compensi sportivi che non abbiano superato la soglia di esenzione dei 7.500,00 euro ed i professionisti esentati da ritenuta.

5.2 TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

Il termine di invio telematico dei modelli UNICO ed IRAP è fissato al nono mese dalla chiusura dell'esercizio sociale: ne consegue che le Associazioni e Società sportive che hanno l'esercizio solare invieranno la dichiarazione entro il 30 settembre, mentre quelle con esercizio sportivo varieranno le date a seconda delle loro peculiarità (Es.: esercizio 1 settembre/31 agosto invio entro il 31 maggio dell'anno successivo). Il termine per la presentazione del modello 770 semplificato da parte dei sostituti d'imposta è fissato al 31 luglio di ogni anno, salvo proroghe, per tutti i contribuenti, prescindendo dall'esercizio sociale dell'associazione.

5.3 VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte si versano con Mod. F24 telematico per le associazioni titolari di P.IVA. Le scadenze per il versamento delle imposte sono:

	SALDO ANNO PREDENTE / 1°ACCONTO ANNO IN CORSO	2° ACCONTO ANNO IN CORSO
IRES/IRAP	Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla data di chiusura dell'esercizio.	Entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo a quello di inizio dell'esercizio cui attengono gli acconti

6 - ALTRE IMPOSTE

Il nostro ordinamento prevede inoltre disposizioni speciali con riferimento all'assolvimento delle seguenti imposte da parte delle associazioni sportive.

1) Imposta di pubblicità sulla targa identificativa della sede dell'associazione.

L'imposta non è dovuta in virtù dell'articolo 17, comma 1 lettera h) del DLgs 507/1993, ai sensi del quale sono esenti dall'imposta "le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro".

2) Imposta di pubblicità per cartelloni o altro veicolo pubblicitario presente nell'impianto sportivo.

L'imposta non è dovuta se l'attività di pubblicità viene realizzata negli impianti utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti. A prevederlo è l'art.1, comma 128, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3) Ricevute di importo superiore ad euro 77,47 e applicazione della marca da bollo da € 2,00.

È necessario apporre la marca da bollo sulle ricevute/quietanze di detto importo non soggette ad IVA, ancorché rilasciate ai propri soci. Fanno eccezione, ai sensi dell'articolo 7 dell'allegato B del DPR 642/1972, le quietanze relative al versamento di contributi liberali e della quota di adesione (ossia quanto versato per sostenere le spese generali dell'associazione, non per fruire di servizi specifici). La marca da bollo non si applica inoltre, ai sensi dell'art.27bis del

DPR 642/1972 su "atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere o richiesti (...) dalle Federazioni sportive ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI". L'agevolazione si applica quindi alla UISP ed ai relativi Comitati ma non alle associazioni e società sportive affiliate.

4) Concessioni governative.

Non sono dovute dalle associazioni e società sportive dilettantistiche in virtù dell'articolo 13-bis, comma 1, del DPR 26 ottobre 1972, n. 641, come modificato dalla Legge 27.12.2002, n. 289, art. 90, comma 7, ai sensi del quale "Gli atti e i provvedimenti concernenti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le società e associazioni sportive dilettantistiche sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative". Un esempio di concessione governativa è quella che si applica sui contratti dei cellulari. L'agevolazione riguarda le associazioni e società sportive e non viene estesa agli Enti di promozione sportiva.

5) IMU.

L'imposta deve essere liquidata dall'associazione proprietaria di bene immobile, titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi; concessionaria di aree demaniali o locataria in regime di locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula del contratto e per tutta la sua durata. È prevista la possibilità di beneficiare dell'esenzione dall'imposta (ex art.7 del D.lgs. 504/1992) con

Nasce una collaborazione tra UISP e l'azienda TRIAL, che dal 1984 è leader nella produzione di attrezzi, made in Italy, per le attività di Didattica del Movimento, Motoria, Sportiva, Prevenzione e Riabilitazione.

La filosofia del prodotto è la **sicurezza**:

FISICA: l'attrezzo non deve creare pericolo all'utilizzatore;


CHIMICA: i componenti TOSSICI sono ESCLUSI.



CALCIO

PORTA GONFIABILE

Finalmente la prima vera porta gonfiabile bifacciale che sottolinea la personalità di tutti i nostri prodotti: **SICUREZZA ASSOLUTA!**



T3 è una pedana propriocettiva che permette sollecitazioni più o meno elevate, a seconda della pressione di gonfiaggio e dell'obiettivo da raggiungere, sia in termini di riabilitazione che di miglioramento della forza.

VOLLEY

BV 20 - Palloni in monostrato che mantengono inalterate le traiettorie dei palloni ufficiali. Super soffici, anti trauma, ottimo grip. Adatti alle attività senso-percettive e ai giochi di coordinazione oculo-manuale. Disponibili in diversi colori.



DODGEBALL

L'**UNICO** pallone mondiale da dodgeball per la **SCUOLA** e la **GRANDE ETÀ**: leggerissimo, soffice e non tossico.



DODGE 2

DODGE 1

Il dodgeball offre la possibilità di un primo passo fra la sperimentazione individuale (ogni giocatore ha la propria palla) e lo sport di squadra, sviluppando così il senso di appartenenza al gruppo, insegnando i principi di lealtà e correttezza tra compagni e avversari.

RUGBY

I palloni rugby offrono un grip ed una sofficià eccezionali e proteggono il ragazzo/a dai traumi da gioco.



FLASH BALL è molto utile nell'allenamento (sportivo, del giovane e in terza età) per migliorare:

- Percezione del proprio corpo nello spazio;
- Stretching e mobilizzazioni;
- Forza;
- Abilità nel mantenere l'equilibrio in posizioni instabili;
- Coordinazione oculo-manuale.



S 2

DELIMITATORI CIRCOLARI PIATTI

Utili per delimitare aree di gioco o nello slalom al posto dei coni.

Composti da due facce:



una bugnata per utilizzo in **OUTDOOR**



una liscia per **INDOOR**



riferimento all'intero immobile o ad una sua parte. L'agevolazione trova applicazione quando le attività siano organizzate dall'associazione secondo modalità che il legislatore ha definito – con esclusivo riferimento a questa imposta – come “non commerciali”. Si intendono tali le attività svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di un corrispettivo simbolico e, comunque, non superiore alla metà dei corrispettivi medi previsti per analoghe attività svolte con modalità concorrenziali nello stesso ambito territoriale, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio. Nel caso in cui l'associazione svolga sia attività con modalità commerciali che con modalità non commerciali, calcolerà la quota di esenzione in ragione degli spazi utilizzati per le due categorie di attività ovvero, quando non sia possibile, secondo i parametri definiti con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 novembre 2012.

Secondo quanto previsto dalla L.147/2013 gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU esclusivamente per via telematica.

6) TASI.

L'imposta colpisce anche le associazioni sportive dilettantistiche che potranno beneficiare però delle agevolazioni previste ai fini IMU, alle medesime condizioni ivi indicate.

7) Tassa per l'occupazione del suolo pubblico.

Anche le associazioni sono soggette all'assolvimento di

questa imposta ma l'articolo 45 del DLgs 15/11/1993 n. 507 che la disciplina prevede una agevolazione: “Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento”.

8) Tributo sui rifiuti (TARES).

L'art.14 del DL 06/12/2011 n.201 prevede l'esonero per le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili ed il Comune può deliberare riduzioni o esenzioni ulteriori. Rientra comunemente nelle aree che beneficiano dell'esenzione quella “riservata ai soli praticanti, sia che sia situata nei locali, sia su aree scoperte, (...) dovendosi escludere che i praticanti durante l'attività sportiva possano produrre rifiuti”, come chiarito in passato dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione del 14/03/1987. Si ritiene che l'esenzione non operi però con riferimento agli spazi adibiti a spogliatoi, servizi ed aree destinate al pubblico ma su questo aspetto è necessario verificare quanto previsto dal proprio Regolamento comunale.

9) Accise.

Gli impianti sportivi gestiti da soggetti senza scopo di lucro per attività sportive dilettantistiche scontano le accise sul gas metano in forma ridotta, come se fosse un uso industriale. A prevederlo è l'articolo 26 del D.Lgs 504/1995.

7 - BAR CIRCOLISTICI

Le associazioni sportive possono gestire i cosiddetti “bar circolistici” la cui peculiarità risiede nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a beneficio esclusivo dei propri soci.

Le associazioni affiliate UISP che effettuano attività di somministrazione e bevande non pagano le imposte su quanto percepiscono da detta attività solo ed esclusivamente se rispettano i requisiti di seguito evidenziati:

- 1) l'attività deve configurarsi come complementare rispetto a quelle di natura sportiva, ricreativa, culturale che connotano le finalità istituzionali del sodalizio;
- 2) l'attività sia gestita direttamente dal rappresentante legale dell'associazione o da un suo preposto;
- 3) la somministrazione sia riservata esclusivamente ai soci;
- 4) l'associazione abbia espletato gli adempimenti amministrativi di seguito evidenziati.

7.1 - ASPETTI AMMINISTRATIVI

L'associazione interessata, in fase di inizio attività, è tenuta a presentare al Comune la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) in cui il legale rappresentante dichiara:

- a) l'Ente nazionale con finalità assistenziali al quale aderisce (ossia la UISP);
- b) il tipo di attività di somministrazione;
- c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione.

Il locale deve essere ubicato all'interno della struttura adibita a sede dell'associazione e non deve avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altri indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno. L'insegna, deve pertanto servire unicamente per identificare la sede dell'associazione e riportarne solo il nome e l'eventuale logo;

- d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 148, commi 3, 5 e 8, del Testo unico delle imposte sui redditi (lo statuto deve contenere le disposizioni che assicurano l'assenza di scopo di lucro, la trasparenza e la democraticità gestionale);
- e) di aver ottenuto dal Sindaco del Comune dove si inten-

de iniziare l'attività, l'Autorizzazione igienico sanitaria dei locali, allegando alla domanda la planimetria dei locali e una relazione tecnica degli stessi redatta da un tecnico competente. Il locale deve essere infatti conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia, così come disposto dal D.P.R. 26 marzo 1980, n.327;

- f) la sussistenza dei requisiti soggettivi propri e dell'eventuale preposto (autocertificazione antimafia e assenza di condanne ostantive);
- g) il numero dei soci del circolo che deve essere uguale o superiore a 100 (Circolare Ministero dell'Interno del 19/02/1972).

Alla denuncia è allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto e la pianta planimetrica dei locali (o dettagliata descrizione sintetica) corredata di relazione tecnica e, ove ne sussistano i presupposti, dall'attestazione di conformità acustica.

Alla data di presentazione della denuncia, l'associazione è legittimata a svolgere l'attività. Il Comune ha 60 giorni di tempo per adottare provvedimenti che vietino il proseguimento dell'attività e la rimozione di eventuali effetti dannosi. Decorso detto termine, l'eventuale divieto può intervenire solo in presenza del pericolo attuale di un danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l'ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, e previo motivato accertamento dell'impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione alla normativa vigente dell'attività contestata.

Per tali tipi di circoli non esistono vincoli numerici per il rilascio delle autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande.

7.2 - ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE

Le associazioni possono anche decidere di svolgere attività di ristorazione ma si tratterà sempre e comunque di attività commerciale, soggetta pertanto all'ordinaria tassazione, anche se svolta nei confronti dei propri associati, fatta salva



AGLA

PROFESSIONAL SPORT



www.agla.it

AGLA
PROFESSIONAL SPORT PROJECT
futsal specialist

Agla sostiene da sempre il vostro lavoro. Massimo supporto alle vendite, serie costanti di iniziative e di promozioni, incontri, pagine pubblicitarie, accordi di categoria, presenza sulle maggiori testate nazionali, presenza nei siti web di riferimento e molto altro ancora. Da oggi c'è la possibilità di essere presenti con il vostro negozio sul sito www.agla.it e di poter essere sempre reperibili nelle zone di competenza della vostra clientela. AGLA always sustains your work. Maximum support to the sales, constant series of initiatives and promotions, meetings, publicity pages, category agreements, presence on the major national newspapers, presence on the referring web-sites and much much more. From today you can be there on the www.agla.it web-site with your store and can always be traceable in the competence zone of your customers.

l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste se l'attività viene realizzata nell'ambito di una raccolta fondi. Si ricorda che l'attività di ristorazione comporta – a differenza dell'attività di bar – il mutamento delle caratteristiche organolettiche dei prodotti.

Esemplificando il concetto, si può affermare che riscaldare

un prodotto precotto non si configura come ristorazione ma come somministrazione di alimenti e bevande, mentre cucinare un piatto di pasta si configura come attività di ristorazione. Prima di intraprendere l'attività verificare in Comune i requisiti richiesti.

8 – VANTAGGI FISCALI PER TERZI

Le associazioni e società sportive dilettantistiche possono garantire i seguenti vantaggi fiscali ai terzi:

- 1) detrazione dei costi sostenuti per la partecipazione ad attività sportive da parte degli associati di età compresa tra i 5 ai 18 anni;
- 2) detrazioni/deduzioni fiscali per i propri donatori.

8.1 - DETRAZIONI PER MINORI

Sono detraibili – nella misura del 19% e per un importo in ogni caso non superiore a € 210,00, i costi sostenuti per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento dei minori (di età compresa tra i 5 ed i 18 anni) ad attività sportive dilettantistiche organizzate da associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi (ex art.15, comma 1°, lettera i-quinquies del TUIR). Il beneficio fiscale ammonta pertanto ad € 40,00. Per poter beneficiare di tale agevolazione il pagamento deve risultare da

bollettino bancario o postale, ovvero da fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dalle organizzazioni sportive. Nella ricevuta o quietanza di pagamento è necessario indicare:

- a) dati completi della associazione e della società sportiva dilettantistica comprendente la denominazione, la sede e il codice fiscale;
- b) la causale del pagamento;
- c) l'attività sportiva esercitata;
- d) l'importo corrisposto per la prestazione resa;
- e) i dati anagrafici del praticante l'attività sportiva ed il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento.

8.2. AGEVOLAZIONI FISCALI PER I SOVVENTORI

Si riportano qui di seguito le agevolazioni fiscali (detrazioni e deduzioni) che le associazioni sportive possono garantire ai propri donatori e sponsor.

TIPOLOGIA DI ORGANIZZAZIONE BENEFICIARIA	EROGANTE	OPERAZIONE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Società e Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Soggetti IRES (non persone fisiche ma enti, aziende, associazioni)	La sponsorizzazione effettuata in denaro o in natura, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a € 200.000, si qualifica come spesa deducibile di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario. Il sodalizio sportivo emette quindi fattura per una prestazione che effettua e l'azienda beneficia di una presunzione assoluta di deducibilità della spesa di sponsorizzazione.	Art.90 L. 289/2002
A.S.D. iscritta nel Registro delle Associazioni di promozione sociale		Dedurre la donazione per importo non superiore a € 1.549,37 o al 2% del reddito di impresa dichiarato.	Art.100 comma 2 lett l) del TUIR
A.S.D. iscritta nell'anagrafe delle ONLUS		Dedurre la donazione per importo non superiore a € 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato	Art.100 comma 2 lett h) del TUIR
A.S.D. iscritta nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale o iscritta nell'anagrafe delle ONLUS	Persone fisiche e soggetti IRES (enti, aziende, associazioni)	Dedurre la donazione per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di € 70.000 annui purché l'associazione tenga scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione e rediga, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito documento che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale	Art.14 DL n.35/2005 (c.d. Legge più dai meno versi)
Società e Associazione sportiva dilettantistica riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da Enti di promozione sportiva	Persone fisiche	Detrarre il 19% dell'erogazione liberale per un importo complessivo non superiore a € 1.500. Il versamento della donazione deve essere eseguito tramite Banca o Posta, ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Min. Economia e Finanze.	Art.15 lett.i ter del TUIR
A.S.D. iscritta nel Registro delle Associazioni di Promozione Sociale		Detrarre il 19% della donazione per un importo complessivo non superiore a € 2.065,83 Il versamento della donazione deve essere eseguito tramite Banca o Posta, ovvero secondo altre modalità stabilite con Decreto del Min. Economia e Finanze.	Art.15 lett.i quater del TUIR
A.S.D. iscritta nell'anagrafe delle ONLUS		Detrarre il 24% per l'anno 2013, ed il 26% a decorrere dall'anno 2014, per un importo non superiore a 2.065 euro annui	Art.15 comma 1.1 del TUIR

CAPITOLO III

Rapporti di lavoro

1 - PREMESSE

Le associazioni sportive possono instaurare con i propri collaboratori qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, autonomo o subordinato. In ambito sportivo si ricorre in modo particolare ad alcune forme di collaborazione legate alla natura associativa dei sodalizi ed alla circostanza che gli stessi sono soggetti dell'ordinamento sportivo: si tratta del c.d. lavoro gratuito, delle collaborazioni endo-

associative sportive (compensi sportivi e collaborazioni amministrativo – gestionali) e delle indennità di carica. Le associazioni ricorrono spesso anche a collaborazioni di natura autonoma (rese da titolari di partita iva, collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali e prestazioni di natura occasionale accessoria).

2 - IL C.D. LAVORO GRATUITO

All'interno del sodalizio è lecito – ed auspicabile – che i soci offrano la propria collaborazione a titolo gratuito. Nel momento in cui si manifesta tale volontà non sorge alcun rapporto giuridicamente rilevante che giustifichi pretese tra l'associazione ed il volontario. Al fine di evitare possibili controversie, può in ogni caso essere utile far sottoscrivere al socio una dichiarazione di lavoro volontario oppure attivare l'elenco dei soci volontari, dagli stessi sottoscritto. Compatibile con l'assunzione di un impegno a titolo gratuito è il riconoscimento del rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'associazione. Tale rimborso spese è opportuno che sia previamente autorizzato (di norma dal Consiglio Direttivo) ed è necessario che sia giustificato dalla relativa documentazione contabile (fatture, scontrini, titoli di viaggio...). Nella richiesta di rimborso è necessario indicare con chiarezza la causale della richie-

sta di rimborso (es: trasferta per partecipazione al Torneo Pluto) al fine di dimostrare l'inerenza del costo sostenuto. Se il socio non percepisce null'altro che non sia il rimborso a piè di lista, lo stesso potrà ricevere anche il rimborso per le trasferte effettuate all'interno dello stesso Comune (es: trasferte per acquistare il materiale per l'associazione), in caso contrario, la trasferta rimborsabile è quella dal Comune dove ha sede l'associazione a Comune diverso. Se la trasferta comporta l'utilizzo dell'automobile propria, si può riconoscere una indennità chilometrica che potrà essere quantificata adottando un parametro uguale per tutti (esempio 0,25 a chilometro) ovvero potrà essere riconosciuto il c.d. rimborso definito dalle tabelle ACI che prendono in considerazione il veicolo utilizzato. L'importo dovrà in ogni caso essere pari o inferiore a quanto desumibile dalle tabelle ACI.

INFORMAZIONI SOCIO:

Nome _____ Cognome _____ Codice fiscale _____

Data	Descrizione	Indennità KM (Euro ...a Km)	Autostrada	Treno	Aereo	Bus	Vitto	Taxi	Varie	Indennità di trasferta	Tot.
											-
											-
		-	-	-	-			-	-		

Subtot. -

approvato: _____

NOTE: n. documenti allegati

Anticipi

3 - LE COLLABORAZIONI ENDOASSOCIATIVE SPORTIVE (COMPENSI SPORTIVI E COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI)

3.1. PREMESSE

Il nostro ordinamento riconosce alle associazioni e società sportive dilettantistiche la possibilità di erogare i c.d. "compensi sportivi", redditi assoggettati ad un regime particolarmente agevolato.

Il fondamento di tale regime speciale risiede, storicamente, nella circostanza che l'ordinamento sportivo prevede che nel solo settore professionistico c'è prestazione lavorativa. Poiché la natura professionistica – e viceversa dilettantistica – non è definita in base all'entità economica dei compensi percepiti, ma è rimessa alla circostanza che la

Federazione competente per quella disciplina abbia riconosciuto al proprio interno un settore professionistico, ne consegue che in buona parte del mondo sportivo – ossia nel mondo dello sport dilettantistico – si ricorre all'erogazione dei c.d. compensi sportivi.

Sul tema è opportuno evidenziare come il Governo sia in attesa delle conclusioni del gruppo di lavoro incaricato dal Coni di valutare la revisione della Legge sul professionismo sportivo, ed abbia al contempo dichiarato il suo appoggio al Disegno di Legge A.C. 1680 contenente "Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport nonché delega al Governo per

la redazione di un testo unico delle disposizioni in materia di attività sportiva" che affronta anche il tema dei compensi sportivi. A ciò si aggiunge l'esigenza, manifestata anche dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, di riformare l'istituto introducendo progressive forme di tutela per i collaboratori sportivi. I tempi potrebbero pertanto essere maturi per una riforma della materia.

Attualmente possono erogare compensi sportivi solo le associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI, e gli Enti/ Federazioni direttamente riconosciuti dal CONI. Si tratta di compensi riconosciuti ad istruttori sportivi, tecnici, arbitri, responsabili di manifestazioni sportive dilettantistiche, atleti e figure analoghe. La disposizione che li definisce è l'art.67 del Testo Unico delle Imposte sui redditi, ai sensi del quale sono redditi diversi, se non conseguiti nell'esercizio di professioni né derivanti da un rapporto di lavoro dipendente, quelli "erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegue finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto".

Come chiarito dalla Legge 14/2009, nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche devono essere ricomprese attività quali "la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica". L'erogazione del compenso sportivo non è pertanto subordinata alla circostanza che il percipiente collabori alla realizzazione di una manifestazione agonistica, essendo compreso nel concetto di esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche anche l'attività didattica non finalizzata all'agonismo, ma è necessario che l'introito percepito non sia riconducibile ad una attività professionale né derivi, nei fatti, da un rapporto di lavoro subordinato.

Anche i **dipendenti pubblici** possono instaurare questa tipologia di collaborazione purché lo comunichino all'amministrazione di appartenenza. A differenza delle collaborazioni in altri contesti associativi, dove è necessario acquisire l'autorizzazione del superiore gerarchico, in ambito sportivo sarà infatti sufficiente la comunicazione e gli interessati potranno percepire i c.d. compensi sportivi (ex art.90, comma 23, Legge 289/2002, con riferimento a chi opera nell'ambito di società e associazioni sportive dilettantistiche). Nel caso in cui la collaborazione sia instaurata con Enti/Federazioni, si ritiene invece necessario acquisire l'autorizzazione allo svolgimento di detta attività, in luogo della mera comunicazione, in quanto la norma citata fa espresso riferimento alle sole collaborazioni con associazioni e società sportive dilettantistiche.

I percettori compensi sportivi **non devono versare contributi previdenziali (INPS) né contributi assicurativi (INAIL)** in relazione a questo tipo di introiti, come chiarito da entrambi gli Istituti. Permangono dubbi in merito alla disciplina (ex) ENPALS, Istituto previdenziale competente con riferimento al settore sportivo ed ora confluito all'interno dell'INPS.

Il Decreto 15 marzo 2005 individua infatti tra i soggetti assicurati obbligatoriamente presso l'Enpals gli "impiegati, operai, istruttori e addetti agli impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness, stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi". Successivamente l'Istituto ha chiarito che l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica - subordinata o autonoma - del rapporto di lavoro di tali collaboratori ed ha altresì sottolineato che i compensi sportivi non si possano qualificare come redditi diversi, e conseguentemente siano da assoggettare a contribuzione Enpals, nel caso in cui l'importo percepito sia tale da non potersi qualificare più come marginale.

La questione non è stata ancora chiarita ed il Ministero del

Lavoro (**nota del 21/2/2014**) ha dichiarato di volersi fare promotore, d'intesa con l'INPS, di iniziative di carattere normativo volte ad una graduale introduzione di forme di tutela previdenziale nei confronti di chi opera in compenso sportivo. Il Ministero ha quindi indirizzato gli organismi di vigilanza a concentrarsi su realtà sportive profit, in quanto tali ovvero in quanto considerate tali dall'Agenzia delle Entrate a seguito di accertamento fiscale, fatte salve le contestazioni relative ai percettori compensi sportivi che nei fatti siano qualificabili come lavoratori subordinati.

3.2. LE COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO GESTIONALI

La disciplina fiscale dei compensi sportivi si applica anche ai rapporti qualificabili come collaborazioni amministrativo - gestionali, ossia "ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche". Questa tipologia di rapporti può essere instaurata dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e dalle Federazioni, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. Sotto il profilo degli adempimenti, il Ministero del Lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro del 14/02/2007) ha previsto che per poter attivare questa forma di collaborazione, sia in ogni caso necessario effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto al Centro per l'impiego, pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa.

3.3. LE AGEVOLAZIONI FISCALI CONNESSE ALL'EROGAZIONE DI COMPENSI SPORTIVI E COMPENSI PER COLLABORAZIONI AMMINISTRATIVO-GESTIONALI

Tali compensi, da ultimo disciplinati dall'Art. 37 della L. 21.11.2000, non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a € 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito, i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate **fuori dal territorio comunale**. Viceversa, il rimborso delle trasferte nello stesso Comune concorre al plafond dei 7.500 euro.

Quando l'istruttore percepisce un compenso sportivo superiore a 7.500 euro, le società e gli enti eroganti operano, con obbligo di rivalsa, una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche (*si deve pertanto versare con il consueto Mod. F24 una ritenuta pari al 23% - codice tributo 1040 - a cui si aggiunge l'addizionale regionale pari all'1,23% - codice tributo 3802*). La ritenuta è a titolo d'imposta per la parte imponibile dei suddetti redditi compresa fino a €28.158,28 e a titolo d'acconto per la parte imponibile superiore a tale soglia.

Quali addizionali è necessario applicare?

L'Agenzia delle Entrate (Risoluzione 11 dicembre 2012, n.106) ritiene che la ritenuta da applicare sulla parte dei compensi che supera il plafond dei 7.500 euro, si componga di:

1. IRPEF pari al 23%;
2. addizionale regionale di compartecipazione all'IRPEF:
 - a) quota determinata dallo Stato;
 - b) quota determinata dalla Regione;
3. addizionale comunale di compartecipazione all'IRPEF.



www.facebook.com/pratoefbasinfetica

fornitore ufficiale

 **UISP**
sportpertutti



L'ERBA ARTIFICIALE DI ULTIMA GENERAZIONE PAVIMENTAZIONI SPORTIVE A BASE DI PFU, SBR ITALIANO

Realizziamo campi sportivi chiavi in mano con ogni tipo di pavimentazione artificiale e forniamo tutte le infrastrutture necessarie. Costruzione di superfici sportive con l'impiego di PFU, SBR Italiano, resine acriliche e poliuretaniche. Installiamo erba artificiale in ogni contesto ambientale e architettonico, dai giardini alle aree espositive.



Tale posizione appare in contrasto con quanto fino ad ora indicato dalla prassi (nota dell'Agenzia delle Entrate del 29/12/06 indirizzata alla Lega Nazionali dilettanti della Federcalcio), sia per quanto concerne l'addizionale regionale IRPEF (si applicava la sola quota statale, non anche la quota deliberata dalla Regione) sia per quanto concerne l'addizionale comunale all'IRPEF che non trovava applicazione in quanto non erano stati emanati i decreti interministeriali previsti dal comma 2, dell'articolo 1, del DLgs 360/1998, con i quali si sarebbe dovuta stabilire l'aliquota di compartecipazione dell'ADDIRPEF.

Detta interpretazione – che tecnicamente vincola solo il contribuente che ha presentato l'istanza di interpello – risulta poi di difficile se non impossibile applicazione, tenuto conto che Regioni e Comuni possono quantificare l'aliquota in ragione del reddito complessivo percepito dall'interessato, informazione questa di cui né il contribuente né l'associazione può disporre ex ante, aggravata dall'impossibilità di contemplare in questo caso un conguaglio come si può invece realizzare con i lavoratori subordinati.

Quali effetti produce il compenso sportivo sul reddito complessivo del collaboratore?

Ai soli fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito, la parte dell'imponibile assoggettata a ritenuta a titolo d'imposta concorre alla formazione del reddito complessivo.

A titolo esemplificativo: il signor Rossi nel corso dell'anno 2012 ha percepito i seguenti redditi:

- Lavoro dipendente Euro 25.000
- Compensi sportivi Euro 10.000 (sui 2.500 eccedenti la soglia di esenzione subisce ritenute di legge a titolo d'imposta).

In fase di dichiarazione dei redditi il Sig. Rossi calcolerà le imposte sui soli redditi di lavoro dipendente (25.000 euro) ma applicando a tali redditi le aliquote per scaglioni relative a redditi pari a 27.500 euro. Se la tassazione ordinaria dei redditi da lavoro dipendente prevedeva le seguenti aliquote di tassazione: 23% sui primi 15.000 euro + 27% sui restanti 10.000, con i compensi sportivi il profilo di tassazione sarà il seguente: 23% sui primi 12.500 euro (po-

sto lo "zoccolo" dei 2.500 euro sportivi) + 27% sui restanti 12.500 euro.

3.4. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL SODALIZIO

Il rapporto non richiede obbligatoriamente la sottoscrizione di un contratto ma si ritiene opportuno redigere una lettera di incarico.

Il sodalizio sarà chiamato a versare le ritenute fiscali qualora il compenso complessivamente percepito dall'interessato superi i 7.500 euro annui.

Il versamento sarà effettuato entro il 16 del mese successivo a quello in cui si verifica il superamento del citato tetto, utilizzando il modello F24.

Considerata l'impossibilità per il sodalizio di avere conoscenza diretta dell'importo complessivo dei compensi percepiti dall'operatore, sarà necessario far certificare al prestatore la sussistenza dei requisiti per non applicare la ritenuta fiscale. L'anno successivo il sodalizio provvederà ad emettere il certificato dei compensi erogati nei casi in cui abbia operato ritenute fiscali. Potrà rilasciare la certificazione anche nei casi in cui non abbia operato dette ritenute ma è di particolare importanza evidenziare che i compensi erogati non concorrono alla formazione del reddito imponibile del percipiente, onde evitare che chi effettua l'assistenza fiscale li possa inserire nel reddito complessivo dell'interessato.

3.5. GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PERCETTORE

L'istruttore sportivo è tenuto ad emettere una ricevuta fiscale – non soggetta ad IVA ma a marca da bollo (€ 2,00) quando l'importo è superiore ad €77,47 in relazione al compenso percepito. Nella ricevuta autocertificherà l'eventuale superamento – o meno – della franchigia di euro 7.500. Al fine di ottenere invece un rimborso per le spese sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale e debitamente documentate è necessario che l'interessato presenti all'associazione una richiesta di rimborso allegando le relative pezze giustificative. Si ricorda che tali importi non concorrono a formare il reddito del percipiente. Anche in questo caso sulla quietanza del rimborso spese di importo superiore ad € 77,47 sarà necessario apporre la marca da bollo (€ 2,00).

4 - LE INDENNITÀ DI CARICA

Le associazioni possono riconoscere indennità di carica a chi riveste un ruolo elettivo, salva diversa disposizione introdotta nel proprio statuto. È altresì preclusa la possibilità di erogare indennità di carica alle associazioni che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, salvo che il sodalizio non sia iscritto nel Registro delle associazioni di promozione sociale o nell'anagrafe delle Onlus. A prevederlo è l'art.6 del DL 78/2010. Detta indennità si qualifica, ai sensi dell'art.50 comma 1° lett. c) del TUIR, come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e risulta pertanto

soggetto al regime (fiscale, previdenziale ed assicurativo) previsto per le collaborazioni coordinate e continuative.

In alcuni contesti associativi ai componenti il Consiglio Direttivo sono riconosciuti compensi sportivi e non indennità di carica. È essenziale che detti emolumenti ineriscano effettivamente allo svolgimento di attività sportive dilettantistiche e non siano invece erogati come compenso per l'attività prestata in qualità di componenti l'organo direttivo, atteso il diverso regime fiscale e previdenziale di queste due tipologie di collaborazione.

5 – CERTIFICATO PENALE PER CHI SVOLGE ATTIVITÀ CON MINORI

A partire dal 6 aprile 2014, le Associazioni che attivano contratti di lavoro, di natura autonoma o subordinata, per collaborazioni che comportino contatti diretti e regolari con minori, devono chiedere il certificato penale del casellario giudiziale, dal quale risulti l'assenza di condanne per reati legati allo sfruttamento sessuale dei minori (ex art.2 del D.Lgs. n.39/2014).

Sull'argomento è intervenuto a più riprese il Ministero di Giustizia con provvedimenti forse più diretti a rispondere alle necessità degli Uffici che a tutelare i minori. Nelle varie comunicazioni, viene infatti chiarito che:

- l'obbligo sorge soltanto con riferimento alla stipula di un contratto di lavoro ma non sorge con riferimento a forme di collaborazione che non si strutturano all'interno di un definito rapporto di lavoro, con conseguente esonero per volontari e percettori compensi sportivi;
- è necessario presentare l'istanza esclusivamente con riferimento all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro;
- il certificato penale deve essere richiesto direttamente ed esclusivamente dal datore di lavoro (ossia il



GreenFields, il tuo Produttore Preferito FIFA per i Manti da Calcio



quali vantaggi per te?

A GreenFields è stato riconosciuto lo status di Produttore Preferito FIFA. L'iniziativa FIFA Preferred Producer è un programma su scala mondiale, introdotto al fine di migliorare la qualità dei manti sintetici per il calcio a tutti i livelli di gioco, che stabilisce rigide norme e requisiti per ogni fase del ciclo vitale di un manto sintetico: la produzione, l'installazione e la manutenzione.

VANTAGGI CHE I GIOCATORI POSSONO REALMENTE APPREZZARE

- Un manto sintetico con aspetto, feeling e giocabilità del tutto simili ad un tappeto naturale
- La gioia del gioco 365 giorni l'anno, a prescindere dalle condizioni atmosferiche
- Le caratteristiche di gioco coerenti
- La giocabilità di alta qualità che consente perfetto controllo di palla, velocità, rotolamento e rimbalzo del pallone, assorbimento dello shock

VANTAGGI SU CUI LE COMUNITA' POSSONO FARE AFFIDAMENTO

- Un partner affidabile dotato di esperienza di livello mondiale che si assume tutte le responsabilità per quanto riguarda la produzione, l'installazione e la manutenzione del manto sintetico per il calcio, dall'inizio alla fine del progetto
- Un servizio completo riguardante la costruzione, l'installazione e la manutenzione in modo da valorizzare al massimo l'investimento
- Un manto sintetico che risponde ai requisiti voluti da FIFA in materia di qualità, prestazioni e standard di sicurezza
- Un servizio di alto livello che garantisce all'impianto e ai giocatori sicurezza e giocabilità a lungo termine
- Supporto e consulenza per conto della FIFA

Il nostro partner Campiverdi srl
Via del Rondone, 3 | 40122 Bologna
Tel: +39 051 6494599 | info@campiverdi.com
www.campiverdi.com



presidente dell'associazione) o da persona dallo stesso delegata, mediante apposita modulistica;

- in attesa del recepimento del certificato, il datore di lavoro può comunque procedere all'assunzione, richiedendo al lavoratore un'autocertificazione;
- la richiesta del certificato deve essere presentata esclusivamente nel momento in cui si instaura il rapporto di collaborazione, non deve essere rinnovata a meno che la collaborazione non si concluda per poi essere riattivata.

Tali indicazioni in ogni caso non possono derogare rispetto al dettato normativo da cui emerge che:

- 1) il certificato deve essere richiesto con riferimento a tutti i collaboratori, volontari e percettori compensi sportivi inclusi (in caso contrario non si comprenderebbe per quale motivo sia stato previsto l'obbligo per il "soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate");
- 2) la sanzione pecuniaria amministrativa (da 10.000 a 15.000 euro) si applica solo nei confronti di chi abbia ommesso di chiedere il certificato penale quando viene instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro (la norma in questo caso fa infatti riferimento al "datore di lavoro").

6 - LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gli adempimenti previsti dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n.81/2008), riguardano anche le associazioni sportive dilettantistiche e sono diversamente definiti a seconda delle tipologie di collaborazione di cui l'associazione beneficia. Gli adempimenti possono essere sinteticamente ricondotti alle seguenti attività:

1. elaborare il documento di valutazione dei rischi ed implementare le misure necessarie a prevenire detti rischi nella gestione delle attività e nell'utilizzo della struttura;
2. garantire una corretta informazione sui rischi;
3. conferire i diversi incarichi contemplati dalla legge (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, medico competente, addetto anti incendio e primo soccorso) e garantire la formazione dei relativi incaricati;
4. garantire la formazione della generalità dei lavoratori (come definita dall' Accordo Stato-Regioni adottato il 21/12/2011).

Qualora l'associazione si avvalga della collaborazione di lavoratori subordinati, associati in partecipazione con apporto di lavoro, collaboratori occasionali accessori, collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (in questo caso solo se prestano l'attività nel luogo di lavoro del committente), si renderà necessario espletare tutti gli adempimenti previsti dalla legge.

Ai lavoratori riconducibili alle seguenti categorie, ossia:

1. lavoratori autonomi (intendendo tali quanti realizzano opere o servizi verso un corrispettivo, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, come i titolari di partita iva);
2. volontari, intendendo tali non solo quelli che operano in organizzazioni di volontariato ma anche quanti operano gratuitamente in associazioni di promozione

sociale e associazioni sportive dilettantistiche (come recepito nel DL n. 69/2013) e

3. percettori compensi sportivi (come recepito nel DL n. 69/2013),

si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 21 e 26 del D.lgs. 81/2008, in virtù delle quali gli adempimenti diventano quindi i seguenti:

- a) i collaboratori sono chiamati ad utilizzare attrezzature di lavoro a norma e a munirsi di dispositivi di protezione individuale (es: scarpe anti infortunio), nonché dovranno essere muniti di tessera di riconoscimento con fotografia qualora svolgano l'attività in regime di appalto o subappalto;
- b) l'associazione dovrà fornire ai collaboratori dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività e, con riferimento ai soli lavoratori autonomi, dovrà valutare "l'idoneità tecnico-professionale" dei collaboratori in relazione ai servizi affidati.

Nel caso in cui l'associazione utilizzi un impianto di proprietà di terzi, e non si configuri come gestore dell'impianto medesimo ma come mero utilizzatore, l'obbligo di garantire la sicurezza sarà assolto mediante l'impegno a rispettare le prescrizioni d'uso dell'Ente proprietario o del gestore che ne hanno valutato i rischi ed hanno approntato le misure di prevenzione volte alla gestione delle emergenze e degli incendi (in tal senso Regione Veneto parere 22/06/2010).

A prescindere dall'applicazione integrale, o meno, del citato Decreto, è opportuno ricordare che resta in ogni caso in capo alle associazioni il dovere di assicurare la sicurezza all'interno dell'impianto sportivo dove viene svolta l'attività.



LE SUPERFICI SINTETICHE ITALIANE.

CASALI
S P O R T

w w w . c a s a l i s p o r t . i t

info@casalisport.it tel +39 0719162095

fornitore UISP



aderente al
progetto di
gestione PFU

CAPITOLO IV

La legge sulla privacy

1. PREMESSE

La normativa in materia di privacy (Dlgs 30 giugno 2003, n.196) impone, in capo a chi tratta dati personali, l'adempimento dei seguenti oneri tra i quali non spicca più, come misura di sicurezza, la predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza.

Le associazioni sono oggi tenute a:

- 1) informare l'interessato delle finalità del trattamento dei dati personali e delle modalità di effettuazione del medesimo (ex art.13 Dlgs 196/2003): l'adempimento non deve essere espletato necessariamente per iscritto;
- 2) acquisire per iscritto il consenso dell'interessato al trattamento dei dati (ex art.23 - 24 del Dlgs 196/2003); l'adempimento è obbligatorio quando:
 - a) l'associazione tratta dati sensibili (es: certificato medico, certificato penale, collaborativo);
 - b) l'associazione comunica o diffonde all'esterno i dati dei propri associati;
- 3) adottare le seguenti misure minime di sicurezza (ex art.33 e 36 del Dlgs 196/2003 e Allegato B al Dlgs 196/2003), differenziate a seconda che i dati siano trattati esclusivamente su supporto cartaceo o anche con supporto informatico.

2. MISURE DI SICUREZZA PER CHI TRATTA I DATI SOLO SU SUPPORTO CARTACEO

A. Il sistema di autorizzazione.

Non tutti i soci/collaboratori possono accedere indiscriminatamente ai dati personali trattati dall'associazione. Sarà infatti necessario incaricare le persone al trattamento di determinati dati (es: autorizzazione al trattamento dei dati relativi al tesseramento o autorizzazione al trattamento dei dati dei minori che partecipano al centro ricreativo estivo organizzato dall'associazione). I profili di autorizzazione potranno essere anche cumulativi, ossia più perso-

ne possono essere autorizzate a trattare i medesimi dati. Periodicamente, e comunque almeno annualmente, deve essere verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

B. La custodia dei dati personali.

L'accesso agli archivi contenenti dati sensibili o giudiziari deve essere controllato, l'accesso ai relativi contenuti autorizzato ed i contenuti preservati in armadio ignifugo.

3. MISURE DI SICUREZZA PER CHI TRATTA I DATI ANCHE SU SUPPORTO INFORMATICO

L'associazione sportiva che si avvale di computer, è chiamata ad espletare oltre agli adempimenti sopra indicati anche i seguenti.

A. Ad ogni incaricato la sua password di accesso.

È necessario dotare gli incaricati di una password di accesso ai computer conosciuta solo dall'operatore, composta da almeno 8 caratteri, che non contenga riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato e che venga modificata dall'incaricato al primo utilizzo e successivamente almeno ogni sei mesi (tre mesi se il trattamento riguarda dati sensibili e giudiziari). La password non può essere assegnata ad altri incaricati, neppure in tempi diversi. Devono essere disattivate le password non utilizzate da almeno sei mesi - salvo quelle preventivamente autorizzate per soli scopi di gestione tecnica - e le password di quanti perdono la qualità che consente l'accesso ai dati personali.

B. Il salvataggio

Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche che prevedono il salvataggio dei dati con frequenza almeno settimanale.

C. Le tutele per i dati sensibili o giudiziari

I dati sensibili o giudiziari sono protetti contro l'accesso abusivo mediante l'utilizzo di idonei strumenti elettronici. Sono impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti. I supporti rimovibili contenenti dati sensibili o giudiziari se non utilizzati sono distrutti o resi inutilizzabili, ovvero possono essere riutilizzati da altri incaricati, non au-

torizzati al trattamento degli stessi dati, se le informazioni precedentemente in essi contenute non sono intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili. Sono adottate inoltre idonee misure per garantire il ripristino dell'accesso ai dati in caso di danneggiamento degli stessi o degli strumenti elettronici in tempi certi, compatibili con i diritti degli interessati e non superiori a sette giorni.

D. La nomina dell'amministratore di sistema.

L'amministratore di sistema è il "soggetto al quale è conferito il compito di sovrintendere alle risorse del sistema operativo di un elaboratore o di un sistema di banca dati e di consentirne l'utilizzazione", ossia chi, in ambito informatico, si occupa della gestione e manutenzione dei computer, ivi inclusi quanti si occupano del salvataggio dei dati (backup/recovery), dell'organizzazione dei flussi di rete, della gestione dei supporti di memorizzazione e della manutenzione hardware. Il responsabile del trattamento dovrà designare il (o gli) amministratori di sistema individualmente, specificando gli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di autorizzazione assegnato. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing, il titolare o il responsabile del trattamento devono conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Il responsabile del trattamento dovrà inoltre verificare, almeno annualmente, l'operato degli amministratori di sistema e dovranno essere adottati dei sistemi idonei alla registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli amministratori di sistema.

CAPITOLO V

Imposta su intrattenimenti, attività spettacolistica e diritto d'autore

Le associazioni sportive possono organizzare attività per le quali è necessario versare l'imposta sugli intrattenimenti o/è il diritto d'autore, di competenza quest'ultimo della SIAE.

1 - IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (ISI)

L'imposta sugli intrattenimenti, (DLgs 60/1999) si applica alle associazioni quando si utilizzano determinati giochi o si organizzano attività di intrattenimento.

1.1 GIOCHI E ISI

All'interno delle associazioni sportive possono essere presenti giochi come biliardi o bowling. Nel caso in cui l'utilizzo di questi giochi sia consentito ai soci a titolo gratuito e sia strumentale allo svolgimento dell'attività sportiva,

anche in fase di allenamento, l'imposta non è dovuta (Circolare del Ministero della Finanze n.247/1999).

Se l'attività è rivolta a non soci, bisogna invece versare l'imposta che – per il bowling – sarà quantificata applicando l'aliquota dell'8% sui proventi percepiti (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n.24 del 5/02/2003) mentre si applica l'aliquota dell'8% ad imponibili forfettari quantificati con il Decreto 10 marzo 2010 e valevoli anche per gli anni successivi in relazione ai seguenti giochi:

Categoria di apparecchio	imponibile	ISI da versare
Categoria AM1 (Biliardo e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 3.800,00	€ 304,00
Categoria AM2 (Elettrogrammofono e apparecchi simili attivabili a moneta o gettone)	€ 540,00	€ 43,20
Categoria AM3 (Apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo)	€ 510,00	€ 40,80
Categoria AM4 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Flipper – gioco al gettone azionato da ruspe – gioco elettromeccanico dei dardi e apparecchi simili)	€ 1.090,00	€ 87,20
Categoria AM5 (Apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo, Congegno a vibrazione tipo "Kiddie rides" e apparecchi simili)	€ 520,00	€ 41,60
Categoria AM6 (Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo quali giochi a gettoni azionati da ruspe e simili)	€ 1.630,00	€ 130,40

L'imposta dovrà essere liquidata entro il 16 marzo o, per i giochi installati dopo tale data, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione in ragione della frazione di anno residua. Il pagamento dell'imposta avviene mediante delega di pagamento "F24 accise" con l'indicazione, nella sezione Accise/Monopoli, del codice tributo 5123.

Quando l'attività è rivolta anche a non soci, l'associazione dovrà versare l'IVA e potrà optare tra due regimi alternativi:

- versare anticipatamente l'IVA calcolata nella misura del 22% dell'imponibile forfettario sopra evidenziato, sempre da moltiplicare per il numero di apparecchi in possesso, e da forfetizzare nella misura del 50% ai sensi dell'art. 74 DPR 633/1972;
- versare il 50% dell'IVA effettivamente introitata (ai sen-

si dell'art. 74 DPR 633/1972) con le scadenze ordinarie connesse al regime fiscale adottato.

L'IVA, quando dovuta, sarà versata con il codice tributo 6729 se saldata in unica soluzione anticipata, altrimenti con il codice di riferimento IVA del trimestre di pertinenza. I versamenti devono essere effettuati sempre in via telematica.

Si ricorda, infine, che entro i cinque giorni lavorativi successivi al pagamento dell'ISI, il gestore è tenuto ad inviare la dichiarazione di liquidazione dell'imposta sugli intrattenimenti all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nella cui competenza territoriale si trova la sede legale del sodalizio.

Rimangono esclusi dall'ISI gli apparecchi del c.d. gioco lecito (ex art.110 comma 6° TULPS) e cioè quelli che prevedono la vincita di denaro e che devono essere collega-

ti ad una rete telematica (video lotterie e slot-machine). In questi casi infatti si applica il PREU e sono previsti altri adempimenti gestionali tra i quali l'iscrizione nell'"Elenco dei soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento con vincite in denaro".

1.2 ESECUZIONI MUSICALI ED ISI

L'imposta sugli intrattenimenti si applica anche con riferimento alla musica, fatta eccezione per i concerti musicali, vocali e strumentali, nel qual caso si applica esclusivamente l'iva al 10% (ex Tab. A - parte III n°123 DPR 633/1972) in quanto attività spettacolistica e non di intrattenimento. L'imposta sugli intrattenimenti, quantificata nella misura del 16%, si calcola sulla somma delle seguenti voci:

- 1) biglietteria;
- 2) aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico (es: aumenti sui servizi del bar);
- 3) corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte (es: guardaroba);
- 4) abbonamenti, sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi e contributi da chiunque erogati.

Nel caso in cui l'attività sia rivolta solo ai soci, l'imponibile sarà invece costituito dal totale delle quote associative - se l'ente ha come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività - oppure parte delle quote riferibile all'attività soggetta ISI, qualora l'ente svolga anche altre attività cui sommare il prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati (ex art.3 DPR 26/10/1972 n. 640, come modificato dal DLgs 60/1999).

I corrispettivi percepiti non da soci - o anche da soci quando l'attività non rientri tra quelle istituzionali del sodalizio - saranno altresì soggetti ad iva con applicazione dell'aliquota ordinaria.

1.3 ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO

L'attività spettacolistica non è soggetta all'imposta sugli intrattenimenti.

Rientrano nelle attività di spettacolo quelle indicate dall'Allegato B, Tabella C, del DLgs 60/1999, che impongono agli organizzatori l'espletamento di alcuni adempimenti, tra cui:

- 1) adozione di un sistema di biglietteria automatizzata obbligatoria per chiunque organizza abitualmente (con continuità o cadenza periodica es: in certi periodi dell'anno) le attività spettacolistiche salvo che non sia soggetto esonerato. Rientrano tra i soggetti esonerati anche le associazioni sportive dilettantistiche (DPR 69/2002), con esclusivo riferimento all'organizzazione di manifestazioni/spettacoli sportivi. In questo caso le associazioni sportive dovranno:
 - dotarsi dei prospetti Mod. SD/1, Mod. SD/2, Mod. SD/3;
 - recarsi presso l'ufficio SIAE per fare apporre il relativo contrassegno sui prospetti;
 - rilasciare il biglietto o l'abbonamento al momento del pagamento del corrispettivo, ovvero, se gratuiti, prima dell'ingresso;
 - documentare il rilascio di titoli di ingresso relativi alla singola manifestazione (Mod. SD/1);
 - documentare - mensilmente - il rilascio degli abbonamenti (Mod. SD/2);
 - documentare le rimanenze dei titoli d'ingresso e degli abbonamenti in carico alla fine dell'esercizio sociale (Mod. SD/3);
- 2) applicare l'IVA sui corrispettivi derivanti dall'attività di spettacolo (quando l'attività sia rivolta a non soci o quando sia rivolta anche a soci ma non rientri tra le finalità del sodalizio). L'aliquota IVA è pari al 22% salvo che nei seguenti casi, soggetti all'aliquota del 10%:
 - spettacoli sportivi con biglietto di ingresso di importo netto inferiore a € 12,91 (ex art.6 della legge 13/05/1999 n. 133, comma 11);
 - attività di spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti (ex Tabella A - parte III n°123 DPR 633/1972).

2 - DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI

La legge tutela gli autori della musica (titolari del diritto d'autore) così come gli artisti ed i fonografici (titolari dei c.d. diritti connessi).

Da qui nasce l'obbligo di versamento dei diritti, qualcosa quindi che non si configura come una imposta ma come un credito per l'utilizzo di un'opera altrui.

Per la quantificazione del diritto d'autore, le associazioni possono chiedere l'applicazione della Convenzione SIAE/Associazione, sottoscritta anche dalla UISP. Il testo è reperibile sul sito www.uisp.it in servizio ai soci/servizio consulenze. La convenzione prevede la sottoscrizione di un abbonamento annuale con liquidazione del dovuto entro la fine di febbraio. Ai fini dell'applicazione della Convenzione è necessario presentare il documento di affiliazione

UISP all'ufficio SIAE territorialmente competente.

Per quanto riguarda invece i diritti connessi, questi sono riconosciuti anche nelle ipotesi in cui l'utilizzazione della musica avvenga senza scopo di lucro (ex art. 73bis della L.633/1942). Ciò significa che è necessario pagare questi diritti anche nel caso in cui si utilizzi la musica come sottofondo nella sede dell'associazione e tali diritti, si ribadisce, sono ulteriori rispetto a quelli che vengono versati come diritti d'autore alla SIAE.

La Uisp sta stipulando una specifica convenzione con SCF - Consorzio Fonografici, principale consorzio che tutela i diritti connessi, per garantire alle proprie associazioni e società affiliate condizioni economiche di vantaggio.

CAPITOLO VI

Tutela sanitaria

DELIBERA DI CONSIGLIO NAZIONALE UISP

Il Consiglio Nazionale Uisp, riunito in data 14 giugno 2014, in Firenze, in merito alle "Norme Tutela Sanitaria", fa propria la delibera presentata dalla Direzione Nazionale:

Premesso

- Che il DM 24/4/2013 ha ridefinito la "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale" prevedendo, all'articolo 3, che "Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti: (...) b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982";
- Che il provvedimento sopraindicato prevede pertanto che le attività organizzate dalla UISP e dalle associazioni e società affiliate possano essere esclusivamente ricondotte alla nozione di attività sportiva non agonistica ovvero agonistica, con conseguente impossibilità di individuare un settore ludico motorio, settore in relazione al quale non è più richiesto il certificato medico in virtù delle modifiche apportate dal D.L. 69/2013 pubblicato, con la Legge di conversione 98/2013, nella Gazzetta Ufficiale 98/2013;
- Che l'articolo 4 del citato Decreto prevede che "Per la partecipazione di non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI a manifestazioni non agonistiche o di tipo ludico-motorio, caratterizzate da particolare ed elevato impegno cardiovascolare, patrocinate dai suddetti organismi, quali manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 Km, granfondo di ciclismo, di nuoto, di sci di fondo o altre tipologie analoghe, il controllo medico comprende la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell'attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi" da cui consegue l'opportunità di individuare dette iniziative al fine di dare indicazioni ai partecipanti rispetto alla richiesta di un certificato medico conforme alla citata disposizione da richiedere al proprio medico di medicina generale, al pediatra ovvero al medico specialista in medicina dello sport;

Considerato

- Che la distinzione tra attività agonistica e non agonistica è demandata alle Federazioni sportive Nazionali o agli Enti sportivi riconosciuti (art.1 DM 18/02/1982);
- Che l'attuale normativa prevede un discrimine in relazione al soggetto organizzatore l'attività e non in relazione alla tipologia di attività praticata;

Auspica

- una revisione della normativa vigente che – ai soli fini del tema certificato medico – individui anche nell'ambito CONI e UISP un settore "ludico motorio" ricomprensivo tutte le attività a basso impatto cardiocircolatorio finalizzate alla:
 - adozione di stili di vita attiva (a titolo esemplificativo gruppo camminate, ginnastica dolce, yoga, pilates, ginnastica per anziani, iniziative come Vivicittà, Bicincittà, Giocagin ed in generale manifestazioni ed iniziative occasionali di invito/primo approccio allo sport come prova la vela);
 - creazione di occasioni di socializzazione (a titolo esemplificativo motoraduni, motoconcentrazioni, rievocazioni storiche, veleggiate, regate con barche storiche o da lavoro, crociere, iniziative come i Mondiali antirazzisti);
 - realizzazione di iniziative ludico ricreative (a titolo non esaustivo sagre, feste dello sport e simili, iniziative organizzate dal Coordinamento Biliardo, dall'Area Giochi limitatamente a quelle non riconducibili ad attività corsistica o attività agonistica);
 e quindi consideri come "attività organizzate", di cui all'art.3 del DM 24/04/2013, esclusivamente quelle finalizzate al raggiungimento di determinati livelli di performance sportiva e non anche le attività occasionali, le attività prettamente funzionali al raggiungimento/mantenimento del benessere psicofisico della persona ed in generale le iniziative che presentano una valenza prettamente ludico-ricreativa-educativa;
- un intervento normativo delle Regioni nei limiti della competenza concorrente in materia loro riconosciuta dalla Costituzione; evidenziando come la stessa Conferenza delle Regioni e Province Autonome, nel documento adottato il 24 luglio 2013, abbia definito come "**attività ludico-motoria**", in relazione alla quale non richiedere il certificato medico, "tutte le forme di movimento, quali i corsi o le attività in palestra, e quant'altro non rientri nelle caratteristiche sopra descritte in quanto non si esauriscono nell'evento sportivo (ad es. raggiungimento del traguardo finale nella corsa) ma sono finalizzate al raggiungimento/mantenimento del benessere psicofisico della persona, sono da considerare attività ludico-motorie che non richiedono alcun certificato medico". Ciò non esclude – continua il documento - la raccomandazione di rivolgersi al Medico curante nei casi in cui si passi dalla sedentarietà a uno stile di vita attivo o qualora si intenda praticare un esercizio fisico particolarmente intenso, soprattutto nei soggetti a rischio o comunque per gli over 40 anni;

DELIBERA ALL'UNANIMITÀ

1) CLASSIFICAZIONI GENERALI

- a) Si intendono agonistiche le attività competitive con classifica, svolte a ogni livello: necessitano della certificazione **AA** (Attività Agonistica = certificazione medica agonistica)
- b) Tutta la **corsistica "motorio-disciplinare"** (che implica l'attività motoria diretta) è considerata **ANA** (Attività Non Agonistica = certificazione medica non agonistica rilasciata dal medico di base)
- c) L'Attività Ludico-Motoria (**LM**) è esente da certificazione medica nelle Regioni ove è normata. Nelle altre Regioni è da considerarsi Attività Non Agonistica (**ANA**)
- d) L'**Attività promozionale**, non soggetta all'obbligo della certificazione, è quella non agonistica (senza classifica), occasionale, a carattere ludico-motorio e/o espressivo e/o dimostrativo.
- e) Ove non altrimenti specificato, **Giudici, Direttori di gara, Ufficiali di campo e assimilabili**, che non svolgono attività attiva nel contesto sportivo sono esenti dall'obbligo della certificazione medica.
- f) Gli **Educatori** (Tecnici-Insegnanti-Operatori-Animatori...) qualora svolgano attivamente l'attività sono assimilabili agli atleti.

2) QUALE ATTIVITA' AGONISTICA

- a) **Acquaviva** - Tutte le attività a carattere agonistico.
- b) **Atletica leggera** - Trail. Tutte le manifestazioni a partire dalla categoria cadetti
- c) **Attività equestri** - Campionati e circuiti di: volteggio, trail, regolarità, salto ostacoli, gimkane, equitazione classica e dressage, manifestazioni tradizionali, polo, monta western
- d) **Attività subacquee** - Apnea: tutte le attività di livello agonistico svolte senza l'ausilio di autorespiratori ARA: tutte le attività con attestazione di terzo livello e oltre.
- e) **Automobilismo** - Tutte le manifestazioni agonistiche che richiedono licenza. Autocross, Slalom, Driver challenge, Velocità Pista, Driver Pista e Terra, Fuoristrada 4x4, Kart, Kart Cross, Ape Car.
- f) **Calcio** - Campionati, Tornei categorie Maschili oltre 16 anni, Femminili oltre 14 anni. Arbitri calcio a 11
- g) **Canottaggio** - Tutte le attività a carattere agonistico.
- h) **Ciclismo** - Ciclomotori, bmx, duathlon e triathlon, mtb amatori (dai 13 anni)
- i) **Danza** - Campionati e Trofei di Danza Acrobatica
- j) **Discipline orientali** - Tutte le manifestazioni agonistiche delle categorie speranze, cadetti, junior e senior delle discipline ju jitsu, judo, karate, kendo, kung fu/wu shu, tae kwon do, viet vo dao, hapkido, muay thay.
- k) **Le Ginnastiche** - I campionati e i trofei dei settori Ritmica Artistica maschile e femminile, Acrogyrn e Acrobatica al di sopra degli 8 anni
- l) **Giochi** - Tutte le manifestazioni agonistiche di bocce, bocchetta, corsa nelle carrette, ruzzolone, tiro alla fune, dodgeball, scherma.
- m) **Golf** - Tutte le manifestazioni agonistiche, Maestri ed operatori.
- n) **Motociclismo** - Licenza Master. Gare: tutte le manifestazioni agonistiche.
- o) **Neve** - I campionati ad ogni livello.
- p) **Nuoto** - Tutte le manifestazioni agonistiche ad ogni livello.
- q) **Pallacanestro** - I campionati over 13 e senior. Arbitri di campo.

- r) **Pallavolo** - Campionati e Tornei dalla cat. Under 12-18
- s) **Pattinaggio** - Tutti i campionati e i trofei. Hockey su pista.
- t) **Rugby** - Tutte le manifestazioni, tranne quelle promozionali.
- u) **Sport ghiaccio** - Tutte le manifestazioni agonistiche, a tutte le età. Hockey, anche arbitri e operatori.
- v) **Tennis** - I campionati individuali e a squadre, i circuiti e i tornei open. Tecnici.
- w) **Vela** - Tutte le regate (vela, windsurf, kitesurf, etc.) e i campionati.
- x) **Altre attività:** Atletica pesante, Baseball e Softball, Body building, Cricket, Football, Hit ball, Hockey su prato, Pallamano: le attività agonistiche.

3) QUALE ATTIVITA' NON AGONISTICA

- a) **Acquaviva** - Tutte le attività non a carattere agonistico
- b) **Atletica leggera** - Manifestazioni solo su strada senza classifica.
- c) **Attività equestri** - Prove non agonistiche di volteggio, trail, regolarità, salto ostacoli, gimkane, equitazione classica e dressage, manifestazioni tradizionali, polo, monta western.
- d) **Attività subacquee** - Tutte le attività non comprese in quelle agonistiche
- e) **Automobilismo** - Licenza promozionale per le specialità che non costituiscono attività agonistica cioè manifestazioni proprie dell'automobilismo quali: gimkane, raduni, autoconcentrazioni.
- f) **Biliardo** - Campionati di prima categoria ai vari livelli.
- g) **Calcio** - Manifestazioni non agonistiche. Assistenti calcio a 11. Arbitri e assistenti, giudici linea di calcio a 5, 7 e 8.
- h) **Canottaggio** - Tutte le attività non a carattere agonistico
- i) **Ciclismo** - Cicloturismo e mtb non agonistico.
- j) **Discipline orientali** - Tutte le manifestazioni non a carattere agonistico. Tutte le discipline olistiche: Yoga, Shiatsu, manipolazione energetica orientale, bio-naturali; le discipline senza l'aspetto competitivo: Aikido (nella varie scuole e stili), Ki Aikido, Ju tai jitsu, Katori shinto ryu, Shaolin mon, Tai chi e Qi gong, difesa personale, Kyusho e tutte le arti marziali qualora non svolgano attività competitiva. Arbitri/Giudici.
- k) **Le Ginnastiche** - Manifestazioni, trofei e rassegne non agonistiche di tutti i settori. I tecnici educatori Corsi di ginnastica per tutte le età bambini e adulti e tutti i tecnici/educatori
- l) **Giochi** - Tutte le manifestazioni non agonistiche di bocce, bocchetta, corsa nelle carrette, lancio del formaggio, rulletto, ruzzola, ruzzolone, tiro alla fune, dodgeball, scherma.
- m) **Montagna** - Tutte le attività non agonistiche.
- n) **Motociclismo** - Licenza Promo (allenamenti)
- o) **Nuoto** - Categoria giovanissimi (fino 12 anni), corsi master, pallanuoto, salvamento, sincronizzato, se non in manifestazioni agonistiche.
- p) **Pallacanestro** - Le categorie sotto i 13 anni.
- q) **Pallavolo** - Campionati Under 12. Arbitri di campo.
- r) **Pattinaggio** - Tutte le manifestazioni non agonistiche
- s) **Tennis** - Attività non agonistica
- t) **Altre attività:** Baseball e Softball, Body building, Cricket, Floorball/uni hockey, Football, Ginnastica prepugilistica, Hit ball, Hockey prato, Majorettes, Pallamano, Parkour, Tchoukball, Twirling: attività di allenamento non agonistico.



FAI SPORT IN SICUREZZA CON MARSH E UISP

Grazie alle nuove soluzioni assicurative pensate da Marsh per UISP, impianti, circoli sportivi e centri estivi possono tutelare ancora meglio iscritti e partecipanti alle attività.

Scopri di più sulla piattaforma Marsh – Uisp
www.marshaffinity.it/uisp